

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.g. 26 febbraio 2026 - n. 2425

Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Reg. (UE) 2021/2115, art. 70: approvazione del bando 2026 per interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione»

IL DIRETTORE

Visti:

- il Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- il Reg. (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.s.m.m.i.i. e, in particolare, l'art. 70;
- il Reg. (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.s.m.m.i.i.;
- il Reg. delegato (UE) 2022/1172 «che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità» e ss.mm.ii.;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune» e ss.mm.ii.;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2022/1475 «recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione» e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- il Reg. (UE) 2025/2649 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
- il d.lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e s.s.m.m.i.i., in particolare gli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis
- la legge n. 234/2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7;
- il decreto legislativo n. 42/2023, «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.» e ss.mm.ii.;
- il decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni», in particolare gli artt. 6 e 9;
- il d.m. MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;

- il decreto interministeriale n°664304 del 28 dicembre 2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116»;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;
- il d.m. MASAF n.156997 del 15 marzo 2023- «Aggiornamento elenco risorse genetiche animali di interesse alimentare ed agrario soggette a rischio di estinzione o erosione genetica iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF del 31 gennaio 2024 «Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n.93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità rafforzata 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026) 745 final dell'11 febbraio 2026, in particolare, quanto disposto per gli interventi SRA01, SRA03, SRA06, SRA08, SRA10, SRA14, SRA19, SRA20, SRA22 e SRA29;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/5595 del 30 dicembre 2025;

Considerato che:

- il Comitato di Monitoraggio Regionale del CSR, con procedura scritta chiusasi in data 9 febbraio 2026, ha approvato modifiche al CSR vigente con riflessi sul PSP, tra le quali figura anche l'incremento di alcuni premi collegati agli interventi SRA14 e SRA29, così come di seguito riportato:
 - SRA14 - bovini (600€/ha);
 - SRA14 - equidi (352€/ha)
 - SRA29.1 - foraggere (273€/ha);
 - SRA29.1 - industriali (521€/ha);
 - SRA29.1 - leguminose (440€/ha);
 - SRA29.1 - ortive (780€/ha);
 - SRA29.1 - prati permanenti (162€/ha);
 - SRA29.1 - seminativi (348€/ha);
 - SRA29.2 - foraggere (245€/ha);
 - SRA29.2 - industriali (421€/ha);
 - SRA29.2 - leguminose (396€/ha);
 - SRA29.2 - ortive (702€/ha);
 - SRA29.2 - prati permanenti (145€/ha);
 - SRA29.2 - seminativi (313€/ha);

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 04 marzo 2026

- in caso di mancata approvazione del settimo Emendamento (E7) al PSP vigente da parte della Commissione Europea saranno applicati i premi riportati nel CSR, approvato da ultimo con d.g.r. n. XII/5595 del 30 dicembre 2025;

Ritenuto pertanto di:

- approvare, nelle more dell'approvazione del settimo Emendamento (E7) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative agli interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» del CSR, ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115» per l'anno 2026, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare a successivo provvedimento l'approvazione di disposizioni in merito agli obblighi di condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, agli obblighi di condizionalità sociale e ai criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; nonché di disposizioni relative all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovuti al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 50.330.000,00€, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Dato atto che i contributi di cui al presente atto qualora siano destinati agli enti pubblici sono assegnati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Dato atto, altresì, che i soggetti che riceveranno un contributo dovranno, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, presentare una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.s.m.m.i.i., che informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2 - paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

Valutato di individuare quali responsabili degli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al dl n. 115/2017 in materia di aiuti di Stato:

- la dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio» per gli Interventi SRA14 e SRA29;
- la dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» per gli Interventi SRA01, SRA03, SRA06, SRA08, SRA10 e SRA22;
- il dirigente pro tempore della U.O. «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» per gli Interventi SRA19 e SRA20;

Vista la comunicazione del 16 febbraio 2026 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., agli atti;

Visti i pareri favorevoli relativi al bando per l'annualità 2026, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 comunicato via e-mail in data 19 febbraio 2026, agli atti;
- dell'Organismo Pagatore Regionale comunicato via e-mail in data 19 febbraio 2026, agli atti;

Visto il decreto n. 14314 del 14 ottobre 2025 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che approva l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, individuando nella Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio» il responsabile degli Interventi SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità e SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi

di produzione biologica, nel dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» il responsabile degli Interventi SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci e SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti e nella Dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» il responsabile degli Interventi SRA01 - Produzione Integrata, SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, SRA06 - Cover crops, SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti, SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche e SRA22 - Impegni specifici risaie;

Considerato che, al fine di mantenere l'unicità dell'atto, si rende opportuna l'adozione del presente provvedimento da parte del Direttore Generale, quale sovraordinato dei Dirigenti sopra indicati, ferma restando la responsabilità di ciascuno come individuata dal decreto citato;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e 17 che individuano, rispettivamente, le competenze del direttore e dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attribuite con d.g.r. n. XII/318 del 22 maggio 2023;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del settimo Emendamento (E7) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative agli interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» del CSR, ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115, per l'anno 2026, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione di disposizioni in merito agli obblighi di condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, agli obblighi di condizionalità sociale e ai criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, nonché di disposizioni relative all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovuti al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che l'applicazione dei premi in aumento, approvati dal CMR del CSR con procedura scritta chiusasi in data 9 febbraio 2026, e di seguito elencati:

SRA14 - bovini (600 €/ha); SRA14 - equidi (352 €/ha); SRA29.1 - foraggere (273 €/ha); SRA29.1 - industriali (521 €/ha); SRA29.1 - leguminose (440 €/ha); SRA29.1 - ortive (780 €/ha); SRA29.1 - prati permanenti (162 €/ha); SRA29.1 - seminativi (348 €/ha); SRA29.2 - foraggere (245 €/ha); SRA29.2 - industriali (421 €/ha); SRA29.2 - leguminose (396 €/ha); SRA29.2 - ortive (702 €/ha); SRA29.2 - prati permanenti (145 €/ha); SRA29.2 - seminativi (313 €/ha);

è subordinata all'approvazione del settimo Emendamento (E7) al PSP vigente da parte della Commissione europea; in caso di mancata approvazione delle proposte di modifica dei premi aumentati relativi ai suddetti interventi saranno applicati i premi indicati dal CSR approvato con d.g.r. n. XII/5595 del 30 dicembre 2025;

4. che i contributi destinati agli enti pubblici di cui al presente atto sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6, nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

5. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 50.330.000,00€, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

6. di individuare quali responsabili degli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 in materia di aiuti di Stato:

- la dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio» per gli Interventi SRA14 e SRA29;
- la dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» per gli Interventi SRA01, SRA03, SRA06, SRA08, SRA10 e SRA22;
- il dirigente pro tempore della U.O. «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» per gli Interventi SRA19 e SRA20;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale Bandi e Servizi (BES) di Regione Lombardia www.bandiregionelombardia.it e sul portale <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>;

9. di pubblicare il presente atto sul BURL e di comunicare all'OPR l'avvenuta pubblicazione per i seguiti di competenza.

Il direttore
Andrea Massari

— • —

Allegato 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI
IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI
GESTIONE (SRA) - ANNO 2026**

Queste disposizioni descrivono gli **interventi SRA** per l'anno **2026** nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della regione Lombardia (CSR) e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare.

Interventi SRA attivati nell'anno 2026:

SRA01 - Produzione integrata

SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA06 - Cover crops

SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti

SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche

SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci

SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti

SRA22 - Impegni specifici risaie

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

PREMESSA

1. FINALITÀ E OBIETTIVI.....

2. SOGGETTI BENEFICIARI

3. DOTAZIONE FINANZIARIA.....

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.....

5. COSA VIENE FINANZIATO

6. ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA.....

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI.....

INTERVENTO SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA

INTERVENTO SRA03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS.....

INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI.....

INTERVENTO SRA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITÀ	
INTERVENTO SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI.....	
INTERVENTO SRA20 – IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI	
INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE	
INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	
8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	
8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	
9. ISTRUTTORIA	
9.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	
9.2 CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA	
9.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO	
10. MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE	
10.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI (AMS)	
10.2 CLAUSOLA DI ELUSIONE	
11. DISPOSIZIONI FINALI.....	
11.1 MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....	
11.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
11.3 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	
12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	
13. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	
14. SANZIONI	
15. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)	

PREMESSA

Le indicazioni riportate in questo bando **con testo in corsivo evidenziato in grigio** sono proposte d'integrazione oggetto di emendamento 7 (E7) al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 (PSP) e la loro applicazione è condizionata all'approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse: incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario, accordano un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione/erosione genetica, in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

Gli interventi SRA rispondono alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP come indicato nella tabella seguente:

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVI SPECIFICI PSP			
	OS4	OS5	OS6	OS9
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	SRA01 SRA03 SRA06 SRA08			
E2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	SRA29			
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	SRA01 SRA03 SRA06 SRA08 SRA10 SRA29			
E2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	SRA29	SRA29	SRA29	SRA29
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			SRA08 SRA10 SRA14 SRA19 SRA22 SRA29	
E2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale			SRA08 SRA10	
E2.9: Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali			SRA08	
E2.10: Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari		SRA01 SRA08 SRA10 SRA19		
E2.12: Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo		SRA01 SRA03 SRA06 SRA08 SRA29		
E2.13: Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche		SRA03		
E2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento		SRA03 SRA06 SRA08 SRA10 SRA19 SRA20 SRA29		
E2.15: Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia		SRA20		
E2.16: Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici		SRA10		

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVI SPECIFICI PSP			
	OS4	OS5	OS6	OS9
E3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico				SRA29
E3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali				SRA29
E3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti				SRA19

LEGENDA "OBIETTIVI SPECIFICI PSP"

- **OS 4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **OS 5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- **OS 6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
- **OS 9** = Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze antimicrobici

La natura fortemente ambientale degli interventi consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento a esso.

Gli interventi SRA contribuiscono anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per i diversi interventi SRA i seguenti soggetti, indicati in tabella:

	SRA01	SRA03	SRA06	SRA08	SRA10	SRA14	SRA19	SRA20	SRA22	SRA29
Agricoltori singoli o associati	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Enti pubblici gestori di aziende agricole	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
Altri gestori del territorio	SI			SI	SI					
Allevatori singoli o associati						SI				
Altri soggetti pubblici e privati						SI				

Per i beneficiari pubblici il contributo è concesso ed erogato ai sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

I richiedenti devono essere titolari di partita IVA aperta alla data del 1/1/2026, così come risultante dall’anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l’iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola, così come previsto dal DM MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022.

Per ogni intervento sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

Nel 2026 è prevista:

- **L’attivazione di nuovi impegni** per tutti gli interventi SRA, (da richiedere con una domanda di sostegno per i nuovi beneficiari o con una domanda di pagamento per i richiedenti già beneficiari di altri interventi SRA) della durata di **tre anni (fine impegno 2028)**
- **La conferma di impegni già avviati** per gli interventi SRA attivati negli anni precedenti (da richiedere con una domanda di pagamento) della durata di **cinque anni**

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

È possibile finanziare **interventi (o azioni) attivati per la prima volta nel 2026** per una dotazione massima di:

- **SRA01: 500.000,00 €**
- **SRA03: 500.000,00 €**
- **SRA06: 5.000.000,00 €**
- **SRA08: 40.000,00 €**
- **SRA10: 30.000,00 €**
- **SRA14: 350.000,00 €**
- **SRA19: 500.000,00 €**
- **SRA20: 150.000,00 €**
- **SRA22: 2.500.000,00 €**
- **SRA29: 1.000.000,00 €**

Se questa dotazione non dovesse essere sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, potranno essere applicati i principi di selezione riportati al paragrafo 7.

È possibile finanziare **conferme di interventi (o azioni) attivati negli anni precedenti** per una dotazione massima di:

- **SRA01: 8.400.000,00 €**
- **SRA03: 2.000.000,00 €**
- **SRA06: 9.800.000,00 €**
- **SRA08: 40.000,00 €**
- **SRA10: 50.000,00 €**
- **SRA14: 1.350.000,00 €**
- **SRA19: 650.000,00 €**
- **SRA20: 20.000,00 €**
- **SRA22: 8.150.000,00 €**
- **SRA29: 9.300.000,00 €**

Le dotazioni finanziarie, a valere sul bilancio dell'OPR, risultano per il:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

È comunque facoltà dei responsabili di intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la dotazione per singolo intervento SRA, in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027. In tal caso potrebbe non rendersi necessaria l'applicazione di principi di selezione, riportati al paragrafo 7.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale:

- per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14
- per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.

5. COSA VIENE FINANZIATO

Gli interventi SRA finanziano gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni degli interventi SRA siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

6. ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- **Requisiti minimi** relativi all'uso dei **fertilizzanti**, dei **prodotti fitosanitari** e al **benessere animale**
- **Mantenimento della superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il **periodo di impegno** di tutti gli interventi è pari a:

- **5 anni** per le domande di pagamento degli impegni avviati negli anni precedenti al 2026
- **3 anni** per le domande di sostegno avviate nel 2026.

Per tutte le tipologie di domanda la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici non a premio"; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione "superfici non a premio ma assoggettate all'impegno".

Gli impegni sono applicabili ad "**appezzamenti fissi**" e ad "**appezzamenti variabili**", così come precisato nei singoli interventi SRA.

La **perdita delle condizioni di ammissibilità, descritte per ciascun intervento SRA nello specifico capitolo**, genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, maggiorati degli interessi legali.

Allo stesso modo, la **rinuncia a un intervento/azione**, prima della scadenza del periodo di impegno, comporta la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nelle annualità precedenti, maggiorati degli interessi legali.

In caso di non conformità agli **impegni** descritti per ciascun intervento SRA, nonché agli **obblighi** sopra elencati, è prevista l'applicazione di riduzioni, fino all'esclusione del premio.

L'elenco degli obblighi sarà definito con successivo provvedimento, con cui sarà approvato il documento "ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE".

Il dettaglio degli obblighi sopra riportati e le modalità di applicazione di riduzioni ed esclusioni, in caso di non conformità relative a impegni e obblighi, saranno definite con successivo provvedimento, con cui sarà approvato il documento "ALLEGATO G - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2026".

Il rispetto di tutti gli impegni degli interventi SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

Cumulabilità tra interventi SRA ed Ecoschemi

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.

Pertanto, in caso di richiesta di cumulabilità non previste:

- se la combinazione non consentita interessa SRA con SRA (a titolo meramente esemplificativo SRA01 con SRA29), il richiedente dovrà rinunciare a uno dei due interventi
- se la combinazione non consentita interessa SRA con Ecoschemi (a titolo meramente esemplificativo SRA01 con ECO4), al richiedente non sarà riconosciuto il premio degli Ecoschemi. Nel caso in cui all'azienda venga erogato da un'altra regione o provincia autonoma il premio per l'Ecoschema anche sulle superfici lombarde, su tali superfici non potrà essere riconosciuto il premio dell'intervento SRA^(*), salvo rinuncia del beneficiario al premio Ecoschema

(*) le superfici su cui non viene riconosciuto il premio per l'intervento SRA restano comunque sotto impegno

Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno può essere consentito di ampliare le superfici (o il numero di capi/UBA) richieste a premio, a condizione che la durata residua degli impegni sia di almeno 3 anni e che ci sia una sufficiente disponibilità finanziaria dedicata.

Pertanto, per gli interventi/azioni attivati nel 2023 gli ampliamenti non sono consentiti, mentre per gli interventi/azioni attivati nel 2024 e nel 2025 (impegni di durata di cinque anni), le annualità in cui l'ampliamento è consentito sono indicate nella seguente tabella:

Interventi/Azioni attivati prima del 2026	Anno di inizio impegno	Ultimo anno utile per ampliamenti	Anni con divieto di ampliamento
SRA01 - SRA19	2024	2026	2027 e 2028
	2025	2027	2028 e 2029
SRA03 - SRA08 - SRA14 - SRA29	2023	2025	2026 e 2027
	2024	2026	2027 e 2028
	2025	2027	2028 e 2029
SRA06	2023	2025	2026 e 2027
	2025	2027	2028 e 2029
SRA10 - sotto azioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.4.2	2024	-	-
	2025	-	-
SRA10 - azione 10.5	2024	2026	2027 e 2028
	2025	2027	2028 e 2029
SRA20	2025	2027	2028 e 2029
SRA22 AZ 1	2023	2025	2026 e 2027
	2024	2026	2027 e 2028
	2025	2027	2028 e 2029
SRA22 AZ 2	2024	2026	2027 e 2028
	2025	2027	2028 e 2029

Nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria per l'anno 2026, potrà essere individuata una soglia di ampliamento limite.

In caso di ampliamento della superficie/capi richiesta/i a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione all'intervento/azione.

Per gli interventi attivati nel 2026 (impegni di durata di tre anni) non sarà consentito l'ampliamento della superficie/capi negli anni successivi.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Se, durante il periodo di impegno, il beneficiario dovesse cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrare, per il restante periodo, nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno/capo trasferito. In caso di subentro nell'impegno o in parte di esso, il subentrante

rileva e continua con gli stessi impegni e, alla data del subentro, deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando.

Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'ALLEGATO E "DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI".

Clausola di revisione

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 per gli interventi SRA è prevista una **clausola di revisione** al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti o obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi del predetto articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 è, inoltre, prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi SRA che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI

INTERVENTO SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA01 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

Tale sistema, introducendo pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie, contribuisce a una più efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo, al sequestro del carbonio nel suolo, concorrendo così anche all'adattamento ai cambiamenti climatici.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Adesione del beneficiario al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (**SQNPI**) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.
- Le superfici eleggibili **devono essere individuate in SQNPI**. Le colture ammissibili sono:
 - a. **Macrogruppo colture erbacee**
 - gruppo coltura seminativi;
 - gruppo coltura colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo);
 - gruppo coltura colture orticole.
 - b. **Macrogruppo colture arboree**

- gruppo coltura vite;
- gruppo coltura fruttiferi;
- gruppo coltura olivo.
- La superficie minima oggetto d'impegno deve essere:
 - **1 ettaro** per tutte le colture su tutto il territorio regionale
 - **0,5 ettari** in collina e montagna ISTAT per colture orticole
 - **0,5 ettari** in collina e montagna ISTAT per macrogruppo arboree. In caso di più gruppi coltura la superficie minima pari a 0,5 ettari deve essere raggiunta da almeno un gruppo coltura (gruppo coltura vite o gruppo coltura frutticole o gruppo coltura olivo)
- È obbligatorio assoggettare all'impegno tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti allo stesso macrogruppo coltura (Macrogruppo colture erbacee e/o macrogruppo colture arboree).

Le superfici interessate da una coltura da assoggettare all'impegno:

- per le quali il beneficiario dispone di titoli di conduzione a partire da una data successiva al primo gennaio
- per le quali il beneficiario dispone di un titolo di conduzione con scadenza precedente al 31 dicembre, non rinnovabile
- che non possono essere richieste a premio a causa delle limitazioni poste agli ampliamenti

devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi seminativi **AUS**, Altri utilizzi colture foraggere **AUF**, Altri utilizzi colture orticole **AUO**, Altri utilizzi colture orticole OCM **AUO-OCM**, Altri utilizzi vite **AUV**, Altri utilizzi fruttiferi **AUFR**, Altri utilizzi fruttiferi OCM **AUFR-OCM**, Altri utilizzi olivo **AUOL**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale) che sono articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
- Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Macrogruppo colturale	Gruppo Colturale	Premio (€/ha)
Macrogruppo colture erbacee	Seminativi	100
	Colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)	70
	Colture orticole	485
Macrogruppo colture arboree	Vite	600
	Fruttiferi	465
	Olivo	385

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F. Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA01 è possibile attivare i seguenti interventi SRA:

- SRA03 sui seminativi (solo se SRA01 è attivata unicamente sul macrogruppo colture arboree)
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19 azione 2 (solo su un macrogruppo coltura diverso da quello su cui è attivato l'intervento SRA01)
- SRA19 azione 3
- SRA28
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	40
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Natura 2000 e Aree protette	30
3	Aree caratterizzate da criticità ambientali: Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	20
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	40
1.1	Macrogruppo colture erbacee	
1.1.1	Oltre 30 ha	20
1.1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	15
1.1.3	Fino a 10 ha compresi	10
1.2	Macrogruppo colture arboree	

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1.2.1	Oltre i 10 ha	20
1.2.2	Da 10 ha compresi a 5 ha	15
1.2.3	Fino a 5 ha compresi	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	30
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Aree caratterizzate da criticità ambientali: Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	20
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	10
4.1	Servizio di consulenza	10
4.2	Corso di formazione	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1 e 4.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 4, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Il beneficiario dovrà conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **tutte le registrazioni previste dal sistema SQNPI.**

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co deve essere caricato:

- entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.
- entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice del contoterzista, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014, laddove le operazioni di difesa e diserbo siano svolte da parte di terzi. In tal caso dovranno essere caricate anche le fatture relative alle prestazioni del contoterzista
- per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma singola, i verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo, non appena disponibili
- per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma associata, evidenze che attestino l'avvenuto autocontrollo da parte dell'operatore associato (OA) di cui sono socie, sulle superfici da loro condotte e oggetto di impegno, non appena disponibili

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale OCM ortofrutta oppure con l'intervento SRA01 dello Sviluppo Rurale.

È possibile aderire all'intervento SRA01 con un macrogruppo coltura e con l'altro macrogruppo all'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Un richiedente che abbia sia colture conferite (es. pomodoro) a una organizzazione di produttori (OP) sia altre colture (es. grano) appartenenti allo stesso macrogruppo (Macrogruppo colture erbacee) può aderire a entrambe le linee di finanziamento (OCM ortofrutta e SRA01) alle seguenti condizioni:

- le colture richieste a premio nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono figurare anche nella domanda dell'intervento SRA01 nell'apposita sezione Altri utilizzi colture orticole OCM AUO-OCM, Altri utilizzi fruttiferi OCM AUFR-OCM (nell'esempio AUO-OCM). Tali superfici risultano soggette anche al rispetto della condizionalità rafforzata
- una coltura (es. pomodoro) non può essere richiesta a premio in parte nell'intervento SRA01 e in parte nell'intervento settoriale OCM ortofrutta
- le superfici richieste a premio e pagate con i piani operativi nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dall'intervento SRA01
- nell'intervento SRA01 ogni anno, per tutto il periodo di impegno, deve essere richiesta a premio e accertata una superficie minima pari al 40% della superficie totale sotto impegno di quell'anno

A titolo di esempio si consideri un'azienda di 100 ha socia di una OP con produzione integrata per il pomodoro, che ha sulla sua SAU pomodoro (chiesto nell'intervento settoriale OCM per la produzione integrata) e seminativi.

Nella domanda dell'intervento SRA01 dovrà inserire il pomodoro nella sezione AUO-OCM e i seminativi nel gruppo colturale "seminativi".

L'azienda dell'esempio, per potere aderire all'intervento SRA01, **deve avere almeno 40 ha di seminativi (a premio)**, cioè il 40% della somma di seminativi (a premio) + pomodoro (AUO-OCM).

- I terreni aziendali dichiarati nella domanda del 1° anno dell'intervento SRA01 (quindi anche le superfici richieste a premio nell'intervento settoriale OCM ortofrutta), devono restare gli stessi per tutto il periodo di impegno. L'intervento SRA01 si applica, infatti, ad appezzamenti fissi e, pertanto, le colture si devono avvicendare sempre sugli stessi terreni.

Senza il rispetto di tutte queste condizioni non sarà possibile aderire all'intervento SRA01. Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno dell'intervento SRA01, pena la decadenza totale dell'intervento SRA01 con recupero delle somme già percepite, aumentate degli interessi.

INTERVENTO SRA03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA03 promuove l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa e risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Al contempo, l'intervento concorre sia all'adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua nonché di stoccare carbonio, sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂.

L'intervento SRA03 si articola in **due azioni**:

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale (misura 214 – azione M del PSR 2007-2013 e operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022), eccetto che per:
 - I terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziati nuovamente con questo intervento
 - I terreni che dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a premio per la SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Sono ammissibili tutti i **seminativi annuali a eccezione** dei terreni a riposo e dei prati mono e polifiti da vicenda.

In caso di prima adesione all'intervento SRA03 possono essere ammesse a premio le colture seminate prima del 1° gennaio 2026, purché sia dimostrabile il rispetto degli impegni.

Per tutte le domande (sia sostegno, sia pagamento) la verifica delle lavorazioni conservative e delle semine viene eseguita con il sistema AMS, come indicato al capitolo 10.1. Si consiglia, a tutela del richiedente, di conservare foto georeferenziate delle lavorazioni conservative e delle semine, prodotte lavorazioni eseguite.

Si ricorda che, in caso di esito negativo della verifica eseguita dal sistema AMS, in assenza della documentazione sopra indicata saranno applicate le riduzioni ed esclusioni dal premio previste dal bando.

Caratteristiche delle foto georeferenziate

Le immagini¹ dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:

- essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
- possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....)

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT):

- Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la struttura del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.
La semina diretta su sodo consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.
Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 - PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi, purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
- Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali autunno vernini, anche a quelli di genere botanico diverso.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

¹ Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

- Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:
Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.
Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito, all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.
Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage

- Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm.
È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.
Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.
Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila purché vengano rispettati i seguenti principi:
 - Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto.
 - Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordonature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
 - b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti
 - c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura
 - d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia.
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
 - Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
 - Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009

- Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:
Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.
Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.
Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 3.1 - Semina su sodo/No tillage (NT)	325
Azione 3.2 - Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage	190

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F. Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA03 è possibile attivare i seguenti interventi SRA:

- SRA01 (solo sul macrogruppo colture arboree)
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19
- SRA20
- SRA22
- SRA28
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio	50
2	Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati	35
3	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del Piano strategico 2023-2027 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del Piano strategico 2023-2027. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio	50
1.1	Oltre 30 ha	50
1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	40
1.3	Fino a 10 ha compresi	30

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati	35
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	35

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	15
3.1	Servizio di consulenza	15
3.2	Corso di formazione	10
3.3	Partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	5

I punteggi dei criteri 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 e 3.3 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 3, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati
- Nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse

INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS**FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura sulle superfici a seminativo.

L'intervento SRA06 contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque, al miglioramento della struttura e fertilità del suolo, all'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, alla riduzione delle emissioni di gas serra e più in generale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei prati avvicendati e dei terreni lasciati a riposo.

La cover crop realizzata nell'ambito dell'intervento SRA06 non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo di rotazione previsto dalla BCAA 7.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura (cover crops)
Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando una o più tra le seguenti specie:

- Avena strigosa
- Segale
- Senape bianca
- Facelia
- Rafano
- Veccia vellutata/ del Bengala
- Trifoglio
- Sorgo
- Panico
- Vigna
- Crotalaria
- Loiessa
- Senape bruna
- Rucola

Sul riso possono essere utilizzate unicamente le seguenti specie:

- Veccia in purezza (si consiglia Veccia vellutata o villosa)
- Trifoglio in purezza (si consiglia Trifoglio incarnato)
- Miscuglio di leguminose o miscuglio di leguminose e graminacee
- Senape bruna
- Rucola
- Rafano

- Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea.

Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotta.

Le fatture di acquisto della semente, con indicazione della specie, devono essere conservate in azienda.

- Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina².
La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.
- La cover crop deve essere seminata entro **trenta giorni** dalla raccolta della coltura precedente³ e la semina della coltura successiva deve avvenire entro **trenta giorni** dalla terminazione della cover. La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio. La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.
- È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, a eccezione dei terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti. L'intera biomassa prodotta non deve essere asportata, ma interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.
- Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, prodotti fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura.
- Divieto di pascolamento.

² COVER CROP: SCHEDE TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE, progetto "Dimostrazione dei benefici agronomici, economici e ambientali delle cover crop in Lombardia" finanziato nell'ambito della Misura 1, Operazione 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di informazione" dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. https://sites.unimi.it/benco/wp-content/uploads/Cover-crop-schede-tecniche-coltivazione_LR.pdf

³ Per coltura precedente si intende sia la coltura principale, sia una coltura secondaria che segue la principale.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno).
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Il fascicolo aziendale del richiedente nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, anche l'indicazione della coltura utilizzata come cover.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Cover crops	300*

(*) Nei comuni ricadenti nelle **aree particolarmente vulnerate**, individuate ai sensi della DGR 3634/2024 "Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE - 2024-2027" - allegato 13⁴, il premio è pari **120€/ha**.

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F. Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA06 è possibile attivare i seguenti interventi SRA:

- SRA01
- SRA03
- SRA08
- SRA10
- SRA19 – AZIONI 2 E 3
- SRA20
- SRA22
- SRA28
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

⁴ Provincia BG: Antegnate, Barbata, Cavernago, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Romano di Lombardia. Provincia BS: Barbariga, Berlingo, Brandico, Calvisano, Cazzago San Martino, Corzano, Dello, Ghedi, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Maclodio, Mairano, Montichiari, Ospitaletto, Rovato, Travagliato. Provincia di CR: Triglio. Provincia di MN: Castiglione delle Stiviere, Medole, Rodigo, Solferino.

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	40
2	Aree caratterizzate da criticità ambientali: ZVN	25
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	20
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	40
1.1	Oltre 30 ha	40
1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	30
1.3	Fino a 10 ha compresi	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da criticità ambientali: ZVN	25
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	20
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20
3.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	15

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	15
4.1	Servizio di consulenza	15
4.2	Corso di formazione	10
4.3	Partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1, 4.2 e 4.3 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 4, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Etichette** della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare
- **Fatture** di acquisto della semente utilizzata per la cover

INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità, alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua; inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento SRA08 prevede la seguente **azione**:

Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”, si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **1 ettaro**.
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di pianura ISTAT.
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di **prato permanente**.
- A partire dal 2024, per le domande di sostegno non sono ammissibili a contributo le aree di demanio idrico soggette a concessione demaniale come individuate dall'allegato F della DGR 1615 del 18 dicembre 2023.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Numero di sfalci del prato permanente e specifiche modalità di esecuzione:
 - Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno, anziché 5, che rappresentano la pratica ordinaria.
Il primo taglio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio.
 - Utilizzare le barre di involo per effettuare tutti gli sfalci.
Si consiglia di procedere con lo sfalcio dal centro dell'appezzamento verso la periferia, al fine di agevolare la fuga della fauna selvatica riducendone il rischio di collisione durante le operazioni di sfalcio.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. *Sicyos angulatus*, *Abutilon theophrasti*) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica
- Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre
- Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Per tutte le domande (sia sostegno, sia pagamento) la verifica delle attività di sfalcio svolte con le modalità indicate sopra viene eseguita con il sistema AMS, come indicato al capitolo 10.1. Si consiglia, a tutela del richiedente, di conservare foto georeferenziate delle attività di sfalcio, con utilizzo di barre di involo, prodotte con le modalità indicate di seguito, da utilizzare nel caso in cui il sistema AMS non riconosca tali attività.

Si ricorda che, in caso di esito negativo della verifica eseguita dal sistema AMS, in assenza della documentazione sopra indicata saranno applicate le riduzioni ed esclusioni dal premio previste dal bando.

Caratteristiche delle foto georeferenziate

Le immagini⁵ dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:

- essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
- possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....)

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti	135

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F. Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA08 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01
- SRA03
- SRA06
- SRA10
- SRA19
- SRA20
- SRA22
- SRA28
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

⁵ Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno - SOI	55
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale	45
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno - SOI	55
1.1	Oltre i 10 ha	55
1.2	Da 10 ha compresi a 5 ha	45
1.3	Fino a 5 ha compresi	35

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale	45
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	45

I punteggi dei criteri 1 e 2 sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

INTERVENTO SRA10 - GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un **pagamento annuale a ettaro** a favore dei beneficiari che assumono impegni gestionali relativi a:

- infrastrutture ecologiche collaudate a partire dal 2022 con l'operazione 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (fasce tampone boscate e zone umide) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
- marcite.

L'intervento prevede le seguenti azioni:

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

10.1.1 - Infrastruttura ecologica: Fasce Tampone;

10.1.2 - Infrastruttura ecologica: Siepi o Filari.

Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide

10.4.2 - Infrastruttura ecologica: Zone umide.

Azione 10.5 Marcite

10.5.1 - Infrastruttura ecologica: Marcite.

Le azioni attivate contribuiscono alle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica, nonché al mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

Ogni azione prevede un periodo di impegno di durata pari a **3 anni**, per gli impegni attivati nel 2026 o **5 anni**, per gli impegni attivati prima del 2026

Definizioni

Fascia tampone boscata: La fascia tampone boscata è un'area ad andamento lineare, o sinuoso, coperta da vegetazione arborea e arbustiva appartenente al contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzata lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua che drenano acque dai campi coltivati. Lunghezza minima = 25 m, Larghezza minima = 6 m, Larghezza massima = 25 m. Le fasce tampone boscate devono essere costituite da almeno due specie arboree e due specie arbustive differenti.

Siepe: struttura vegetale plurispecifica, ad andamento lineare regolare o irregolare, costituita con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona avente le seguenti caratteristiche tecniche: (i) larghezza minima pari a 2 m; (ii) lunghezza minima pari a 50 m. Le siepi devono essere composte da almeno 4 specie differenti arbustive e/o arboree. Le siepi possono essere semplici o composte, in quest'ultimo caso possono essere costituite da due o tre file di siepe semplice con interfila compresa fra 2 e 3 m.

Filare: formazione vegetale, mono o polispecifica, ad andamento lineare o sinuoso, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto. I filari devono avere un sesto di impianto sulla fila compreso fra 5 e 7 m. I filari possono essere semplici o complessi quando sono costituiti da due file di filare semplice. Nel caso di filari complessi la distanza fra due file deve essere compresa fra 3 e 6 m. La lunghezza minima del filare è di 100 metri.

Zona umida: zona realizzata con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22 e con l'azione 1 dell'intervento SRD04 del PSP 2023-27 su terreni agricoli in cui venga assicurata la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. I margini delle zone allagate devono avere un andamento irregolare, sinuoso e non rettilineo e devono avere differenti profondità della lama d'acqua. Le sponde sono invadite con specie palustri e con sistemi macchia-radura nella parte emersa.

Marcite: pratica agricola caratteristica prevalentemente della pianura padana per la coltivazione di prati che nella stagione invernale vengono sommersi da un velo d'acqua in modo da impedire il raffreddamento della superficie e consentire così alle specie prative di crescere anche a temperature molto basse.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della superficie agricola totale aziendale
- Per le azioni 10.1 (fasce tampone e siepi e filari) e 10.4.2 (zone umide) dell'intervento SRA10, la superficie deve essere quella collaudata **a partire dal 2022⁶** con le relative operazioni della sottomisura 4.4 del PSR Lombardia 2014-2022 (operazione 4.4.01 per siepi e filari e operazione 4.4.02 per fasce tampone boscate e zone umide).
- Per azione 10.5.1 (marcite) dell'intervento SRA10 la superficie minima è pari a 1 ha

⁶ Per le domande di sostegno 2026 la superficie richiesta deve essere quella collaudata nel 2025

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sottoazione 10.1.1 - Fasce tampone e Sottoazione 10.1.2 - Siepi e filari

- Mantenere la formazione arboreo-arbustiva
 - Non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
 - Non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
 - Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno
- Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:
 - Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive

Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 e 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta

 - Eseguire irrigazioni di soccorso, qualora necessario
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive
- Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- Divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 10.4.2 - Zone umide

- Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)
- Asportare l'erba sfalciata
- Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti
- Nella componente vegetale della parte emersa (sponde inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali

- Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 10.5 - Marcite

- Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi
- Asportare l'erba sfalciata
- Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- Divieto di impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006. È consentito l'uso dei soli effluenti zootecnici
- Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
10.1.1 siepi e filari	600
10.1.2 fasce tampone boscate	600
10.4.2 zone umide	600
10.5.1 marcite	450

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F. Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA10 è possibile attivare i seguenti interventi SRA:

- SRA01
- SRA03
- SRA06
- SRA08
- SRA19
- SRA20

- SRA22
- SRA28
- SRA29 (solo per le azioni 10.1 e 10.4)
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 – Fasce Tampone		PUNTI
1.1	Aree caratterizzate da criticità ambientali	60
1.2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	40
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 – Fasce Tampone		PUNTI
1.1	Aree caratterizzate da criticità ambientali	60
1.1.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	60

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 – Fasce Tampone		PUNTI
1.2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	40
1.2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	40
1.2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	35
1.2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.2 – Siepi e Filari		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.2 – Siepi e Filari		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.4.2 – Zone umide		PUNTI
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.4.2 – Zone umide		PUNTI
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
3.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
3.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.5.1 - Marcite		PUNTI
4	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.5.1 - Marcite		PUNTI
4	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
4.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
4.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
4.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

I criteri 1.1, 1.2, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.2.1 e 1.2.2 e 1.2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 e 2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 e 3.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1 e 4.2 e 4.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rapresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un **sostegno a UBA** a favore dei beneficiari che si impegnano ad allevare razze locali a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato a salvaguardare la biodiversità, limitando il fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone, soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive e ubiquitarie.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

I beneficiari devono essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1° gennaio 2026⁷.

I capi richiesti a premio devono:

- essere detenuti dal richiedente dal 1° gennaio 2026 fino alla fine del periodo di impegno (**3 o 5 anni**), pena la non ammissibilità degli stessi. Durante il periodo di impegno i capi oggetto di sostegno possono essere sostituiti da altri soggetti, purché questi ultimi siano introdotti in allevamento prima dell'uscita dei capi richiesti con la domanda di sostegno e contribuiscano al mantenimento delle UBA oggetto di impegno.
- appartenere a razze/popolazioni a rischio di estinzione/erosione iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti in Anagrafe Nazionale e/o Elenchi Regionali di risorse genetiche.
- avere codice di allevamento regionale ed essere iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze, di seguito indicate:
 - **Bovini:** Varzese - Ottonese, Cabannina, Bianca di Val Padana (o Modenese), Rendena, Bruna originaria
 - **Ovini:** Pecora di Corteno, Pecora Brianzola, Pecora Ciuta

⁷ Per il primo anno di adesione all'intervento SRA14 il termine del 1° gennaio 2026 può essere prorogato al 31 gennaio 2026 solo nel caso in cui i capi che si intendono richiedere a premio con l'intervento SRA14 siano stati oggetto di impegno nel 2025 da parte di un altro soggetto con l'operazione 10.1.11 del PSR 2014-2022.

- **Caprini:** Capra di Livo o Lariana, Capra Orobica o di Valgerola, Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca, Capra Bionda dell'Adamello, Capra Verzaschese
- **Equini:** Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR), Asino Romagnolo

La soglia minima di UBA da richiedere a premio è pari a:

- **Ovi-caprini:** 1,5 UBA
- **Bovini:** 3 UBA
- **Equidi:** 1 UBA

IMPEGNI

- Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse, tra quelle indicate al paragrafo "Condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento"
- Mantenere la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per UBA pari a:

Azione	Premio (€/UBA)
Bovini	600*
Equidi	352*
Ovicaprini	260

* Il premio indicato è vincolato all'approvazione dell'Emendamento 7 (E7) al PSP da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 al Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR), approvato con DGR n. 5595/2025

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre sei mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA DEL PSR 2023- 2027/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/ Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F. Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza	100
1.1	Servizio di consulenza	100
1.2	Attestato di frequenza di un corso di formazione	50

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 1, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Alla domanda di sostegno e di pagamento deve essere allegato l'**elenco** dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG").

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Il beneficiario dovrà conservare in azienda l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

Caricamento in Repository

L'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico deve essere presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co entro il 31 dicembre di ogni anno.

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

I capi oggetto di impegno per l'intervento SRA14 non possono beneficiare del premio accoppiato zootecnia della domanda unica per i seguenti settori:

- Bovini da carne livello 1
- Interventi ovicaprini agnelle da rimonta

INTERVENTO SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI**FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'intervento SRA19 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di difesa fitosanitaria volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari, a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009, nonché a introdurre metodi di difesa più innovativi, che vanno oltre il mero impiego dei mezzi chimici.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, oltre alle evidenti sinergie previste dalla Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e dalle Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 2009/147/CE).

Con riferimento specifico al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto 22 gennaio 2014, che fornisce delle disposizioni relative al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, alla tenuta del registro dei trattamenti, al controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si propone come maggiormente ambizioso, in quanto premia azioni di carattere volontario più virtuose rispetto a quelle già previste dal piano.

L'intervento SRA19 si articola in **tre azioni**:

Azione 19.1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari;

Azione 19.2 - Riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009;

Azione 19.3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

Tutte le tre azioni sono cumulabili tra di loro.

AZIONE 19.1 - RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE**

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'azione 19.1:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- È obbligatorio richiedere a premio **tutta la SAU aziendale sulla quale vengono eseguiti i trattamenti fitosanitari**, a eccezione di prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo e delle superfici coltivate a pioppo e altre specie arboree da legno. Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.
La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno è denominata "Azione 1 - AU - Tutti i gruppi coltura".
- La superficie minima di adesione, indipendentemente dall'indirizzo culturale e per tutta la durata del periodo di impegno, è pari a **1 ettaro**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% rispetto alla pratica colturale ordinaria.**

La riduzione della deriva viene ottenuta attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli di seguito elencati:

- ugelli antideriva a induzione d'aria;
- ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;
- manica d'aria per barre irroratrici a polverizzazione meccanica (esclusi gli interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
- sistemi di distribuzione localizzata (colture erbacee) o con schermature (colture arboree);
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- irroratrici a tunnel.

Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno. Gli stessi devono essere acquistati nel primo anno di impegno e installati prima dell'inizio dei trattamenti fitosanitari. La sostituzione deve avvenire entro il periodo di inizio dell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari del 5° anno.

L'efficacia della riduzione dei singoli sistemi/macchine/attrezzature è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute del 15 marzo 2017 "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", consultabile al link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf.

Le scelte adottate devono necessariamente essere riportate nel registro dei trattamenti per poter essere facilmente verificabili.

Le macchine utilizzate direttamente dal beneficiario devono essere presenti in azienda e caricate sul proprio asset aziendale, alla sezione "Macchine", presente su Sis.Co.

- Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una **certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato**, secondo quanto definito dal punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014). La certificazione deve essere eseguita due volte nel corso del periodo di impegno. La prima regolazione strumentale deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno e la seconda entro il 31 dicembre del 4° anno.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

Riquadro 1 - RICORSO A PRESTATORI D'OPERA PER CONTO TERZI

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di difesa e diserbo (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fattura di prestazione d'opera riportante la dicitura: *“Trattamenti fitosanitari effettuati conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA19 Azione 1 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia”*, con indicazione degli appezzamenti che sono stati trattati, della tipologia di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici e della data di acquisto e di installazione degli ugelli antideriva e/o a specchio
- copia delle certificazioni volontarie di regolazione strumentale dell'attrezzatura impiegata.

In fase di compilazione della domanda informatizzata, il beneficiario è tenuto a specificare i dati identificativi del soggetto prestatore d'opera.

AZIONE 19.2 - RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE**

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”, si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'azione 19.2:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per l'adesione, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
 - colture arboree: **1 ettaro**
 - colture orticole: **5 ettari**;
 - colture erbacee: **7 ettari**.

In alternativa, è possibile aderire con una superficie minima di **10 ettari** investita con le colture ammesse a premio, indipendentemente dall'estensione dei singoli gruppi di coltura.

- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura** (colture arboree, colture erbacee, colture orticole). Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi Arboree “Azione 2 – AU Arboree (fruttiferi, fragola e vite)”, Altri Utilizzi Orticole “Azione 2 - AU Orticole”, Altri Utilizzi Seminativi “Azione 2 – AU Seminativi”.

Riquadro 2 – ADESIONE ALL'AZIONE 19.2 CON UNO O PIU' GRUPPI DI COLTURA

Il beneficiario può aderire all'Azione 19.2 con uno o più gruppi di coltura.

Es. 1: Un'azienda che conduce terreni coltivati a pomodoro e mais ha la possibilità di aderire all'Azione 19.2 con i seguenti gruppi di coltura:

- Gruppo di coltura erbacee; *oppure*
- Gruppo di coltura orticole; *oppure*
- Entrambi i gruppi di coltura.

Es. 2: Un'azienda che conduce terreni coltivati a riso, mais e soia e intende aderire all'Azione 19.2 – Gruppo coltura erbacee deve aderire con tutta la superficie condotta a seminativo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Limitare il numero dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione**, escluso il rame, fino a un massimo annuale di interventi ammessi per coltura come evidenziato in Tabella 1. I gruppi di coltura su cui applicare l'azione 19.2 sono i seguenti:
 - colture erbacee;
 - colture arboree;
 - colture orticole.

L'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è definito dal Reg. 408/2015/UE e s.m.i. ed è consultabile alla pagina Food Safety dell'Unione Europea al seguente link: https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_it.

Tabella 1 – dettaglio del numero massimo annuale di trattamenti fitosanitari per coltura con sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame.

COLTURA	Numero massimo annuale di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Colture arboree	
Actinidia	2
Albicocco	8
Ciliegio	6
Melo	13
Pero	18
Pesco	11
Susino	9
Vite	7
Fragola	7
Olivo	4
Castagno	0
Noce	4
Nocciolo	4

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 04 marzo 2026

COLTURA	Numero massimo annuale di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Kaki	1
Lampone	6
Rovo	5
Mirtillo	0
Ribes e Uva spina	1
Colture erbacee	
Avena, segale, triticale	1
Barbabietola da zucchero	4
Colza	2
Erba medica	0
Girasole	3
Farro	0
Fumento	1
Mais	2
Orzo	1
Pisello proteico	1
Riso	2
Soia	3
Sorgo	2
Favino	1
Tabacco	5
Colture orticole	
Aglio	6
Anguria	6
Asparago	5
Basilico	5
Bieta da costa e da orto	4
Carota	8
Cavolo rapa	1
Cavoli ad infiorescenza	7
Cavoli a testa	7
Cavoli a foglia	4
Cece	5
Cicoria	9
Cipolla	7
Dolcetta	10
Erbe fresche (*)	5
Fagiolino	8
Fagiolo	9
Finocchio	9
Indivia riccia e scarola	10
Lattughino	12
Lattuga	10
Mais dolce	3
Melanzana	11
Melone	7
Patata	10
Peperone	11
Pisello	9
Pomodoro da mensa	10
Pomodoro pieno campo	10
Porro	3
Prezzemolo	6
Radicchio	12
Rucola	10

COLTURA	Numero massimo annuale di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Scalogo	3
Sedano	5
Spinacio	9
Zucca	5
Zucchini	8
Arachide	1
Carciofo	7
Cardo	1
Cetriolo	7
Rapa	1
Ravanello	1
(*) alloro, salvia, rosmarino, cerfoglio, erba cipollina, coriandolo, timo, dragoncello, aneto.	

N.B.: Il numero massimo di interventi con le sostanze attive candidate alla sostituzione riportato in tabella 1 può essere aggiornato in funzione della disponibilità sul mercato delle suddette sostanze per ciascuna coltura. Nel corso del periodo di impegno, pertanto, sia la SOI sia il numero massimo di interventi ammessi potrà variare, qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità⁸ della superficie accertata il primo anno di impegno, fatte salve diminuzioni dovute all'assenza in commercio di sostanze candidate alla sostituzione per le colture oggetto d'impegno, così come precisato al punto precedente.
- Per le colture arboree è ammesso il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto. Non sono ammessi interventi di diserbo nell'interfila.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

AZIONE 19.3 - ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI

L'Azione 19.3 si articola nelle seguenti sotto-azioni:

- Sotto-azione 19.3.01 – Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce: melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, noce);
- Sotto-azione 19.3.02 – Difesa avanzata su colture frutticole (melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, actinidia, noce e olivo);
- Sotto-azione 19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite;
- Sotto-azione 19.3.04 – Difesa avanzata su vite;
- Sotto-azione 19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee (mais).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'azione 19.3:

⁸ Il mantenimento della quantità di SOI può riferirsi anche a GC diversi che possono variare in funzione dell'avvicendamento nel corso del periodo di impegno (3 o 5 anni)

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima da porre sotto impegno, per tutta la durata del periodo di impegno, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
 - colture frutticole: **1 ettaro**;
 - vite: **1 ettaro**;
 - mais: **7 ettari**.
- Per le colture frutticole, l'adesione con tutta la SAU è riferita all'insieme delle colture per le quali è prevista l'applicazione del metodo innovativo scelto.
- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura (colture frutticole, vite e mais)**. Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.
La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri Utilizzi Frutticole "Azione 3.1 - AU - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)", Altri Utilizzi Frutticole "Azione 3.2 - AU Frutticole", Altri Utilizzi Vite "Azione 3.3 - AU Vite", Altri Utilizzi Vite "Azione 3.4 - AU Vite", Altri Utilizzi Erbacee "Azione 3.7 - AU Erbacee".

Le condizioni di adesione alle sotto-azioni e ai metodi di difesa biotecnologici e biologici sono descritte nel Riquadro 3.

Riquadro 3 – Condizioni di adesione all’Azione 19.3

Il beneficiario può aderire a una o più sotto-azioni o a uno o più metodi di difesa afferenti alla medesima sotto-azione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le sotto-azioni 19.3.01 - *Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole* e 19.3.02 - *Difesa avanzata su colture frutticole* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.01 sono tra loro alternativi.
- Le sotto-azioni 19.3.03 - *Confusione sessuale e antagonisti su vite* e 19.3.04 - *Difesa avanzata su vite* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.03 sono tra loro alternativi.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.04 sono tra loro alternativi.
- È possibile aderire a **sotto-azioni** diverse su **superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.
Es. 1 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a vite e terreni coltivati a mais può aderire contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.03 e alla sotto-azione 19.3.07. L'adesione alla sotto-azione 19.3.03 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a vite; l'adesione alla sotto-azione 19.3.07 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a mais.
Es. 2 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo non può aderire alla sotto-azione 19.3.01 con parte della superficie e contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.02 con la restante parte della superficie coltivata a melo.
- È possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti alla **sotto-azione 19.3.02 su superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.
Es. 3 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo, pero e olivo deve aderire con tutta la SAU interessata da queste colture alla sotto-azione 19.3.02; ha però la possibilità di aderire al metodo di difesa 19.3.02.3 con tutta la SAU coltivata a melo, al metodo di difesa 19.3.02.7 con tutta la SAU coltivata a pero e al metodo 19.3.02.8 con tutta SAU coltiva a olivo. Viceversa, se la medesima azienda intende aderire al metodo 19.3.02.9, dovrà necessariamente porre sotto impegno sia l'intera SAU condotta a melo, sia l'intera SAU condotta a pero e aderire con tutta la SAU coltivata a olivo al metodo 19.3.02.8.
- Non è possibile aderire a **più sotto-azioni** sulla **medesima superficie**.
- Non è possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti a una **medesima sotto-azione** sulla **medesima superficie**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Impiegare almeno un **metodo di difesa a basso impatto ambientale** tra quelli indicati in Tabella 2. Per tutti gli impegni descritti, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite da parte del produttore.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

➤ Tabella 2 – Sotto-azioni dell’Azione 19.3 con relativa descrizione.

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
19.3.01 - Confusione e disorientamento sessuale su Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)	19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol).	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l’impiego dei dispenser tradizionali. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l’esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i> .
	19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili.	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l’impiego di dispenser biodegradabili. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l’esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i> .
	19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida.	Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) con feromoni sessuali in forma liquida, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
19.3.02 – Difesa avanzata su Frutticole	19.3.02.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi.	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi. Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa. Sulle drupacee è ammesso l’utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo.
	19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura.	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero. È vietato l’impiego di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce.

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
	<p>19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina su melo per la difesa da Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>).</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Azadiractina A per la difesa del melo contro l'afide grigio. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità.</p>
	<p>19.3.02.4 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da Monilia.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia. È ammesso l'impiego di altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di pre-fioritura, per un massimo di n. 2 trattamenti.</p>
	<p>19.3.02.5 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (<i>Anarsia lineatella</i>) e Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>).</p>	<p>Utilizzare prodotti fitosanitari a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.</p>
	<p>19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>).</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità, ad eccezione dello Spinosad.</p>
	<p>19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro <i>Psylla piri</i>.</p>	<p>Eeguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della psilla nei terreni coltivati a pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata.</p>
	<p>19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly.</p>	<p>Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.</p>
	<p>19.3.02.9 - Utilizzo di <i>Aureobasidium pullulans</i> su melo e pero contro <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i>.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Aureobasidium pullulans</i> per il controllo di <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i> su melo e pero. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità.</p>
<p>19.3.03 - Confusione sessuale e antagonisti su vite</p>	<p>19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (<i>Planococcus ficus</i>).</p>	<p>Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa. Il periodo minimo di permanenza in campo dei dispenser tradizionali non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.</p>

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 04 marzo 2026

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
	19.3.03.2 - Utilizzo di <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie.	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie. Divieto di impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
19.3.04 – Difesa avanzata su vite	19.3.04.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per il controllo della Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per la difesa della vite contro la Botrite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica.
	19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'odio e la botrite della vite.
	19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga contro l'Oidio.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio.
	19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora.
	19.3.04.5 - Utilizzo di <i>Trichoderma</i> contro il Mal dell'esca.	Utilizzare formulati a base di <i>Trichoderma</i> spp. Per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.04.6 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> contro le tignole (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa della vite contro le tignole. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee	19.3.07.1 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> , senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (<i>Ostrinia nubilalis</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma</i> spp. e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> per il controllo della Piralide sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.07.2 - Utilizzo di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL5941 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais.	Utilizzare formulati a base di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL5941 per contrastare la diffusione dei ceppi di <i>Aspergillus flavus</i> produttori di aflatossine sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.

Per "formulati" si intendono prodotti fitosanitari specificatamente autorizzati per l'attuazione del metodo di difesa descritto.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di Superficie oggetto d'impegno (SOI) per ogni azione attivata sulle superfici aziendali.

Azione. 19.1

Il premio annuale, valido per ciascuna coltura, è pari a **14,00 €/ha**.

In caso di attivazione dell'Azione 19.2 e/o dell'Azione 19.3 sulla medesima superficie, il premio riconosciuto per l'Azione 1 rimane invariato.

Azione. 19.2

Il premio annuale, per ogni singolo gruppo coltura, è riportato nella seguente tabella:

Gruppo coltura - Azione 19.2	Premio (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	180
Seminativi	50
Colture orticole	180

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 rimangono invariati.

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 vengono ridotti, come indicato nella seguente tabella

Gruppo coltura - Azione 19.2	Combinazione con:	Premio - Azione 19.2 (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	Az. 19.1 oppure (Az. 19.1 + Az. 19.3)	168
Seminativi	Az. 19.1 oppure (Az. 19.1 + Az. 19.3)	45
Colture orticole	Az. 19.1	167

Azione. 19.3

Il premio annuale per ogni singola sotto-azione è riportato nella seguente tabella:

Sotto-azione - Azione 19.3	Premio (€/ha)
19.3.01 - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	205
19.3.02 - Frutticole - Difesa avanzata	125
19.3.03 - Vite - Confusione sessuale e antagonisti	185
19.3.04 - Vite - Difesa avanzata	115
19.3.07 - Colture Erbacee - Difesa avanzata	100

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o all'azione 19.2, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.2, i premi riconosciuti per l'azione 19.3 vengono ridotti, come riportato nella seguente tabella.

Sotto-azione - Azione 19.3	Combinazione con:	Premio - Azione 19.3 (€/ha)
19.3.01 - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	188
19.3.02 - Frutticole - Difesa avanzata	Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	110
19.3.03 - Vite - Confusione sessuale e antagonisti	Az. 19.1 <i>oppure</i> Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	173
19.3.04 - Vite - Difesa avanzata	Az. 19.1 <i>oppure</i> Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	103
19.3.07 - Colture Erbacee - Difesa avanzata	Az. 19.1 <i>oppure</i> Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	95

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F. Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Azione 19.1

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.1 possono essere attivati i seguenti interventi:

- SRA03 (tutte le azioni)
- SRA08
- SRA10 (tutte le azioni)
- SRA20
- SRA22 (tutte le azioni)
- SRA28 (tutte le azioni)
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

Azione 19.2

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.2 possono essere attivati i seguenti interventi:

- SRA01 (macro-coltura erbacee): solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura arborea
- SRA01 (macro-coltura arborea): solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura orticole e/o seminativi
- SRA03 (tutte le azioni)
- SRA06: solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura arborea
- SRA08
- SRA10 (tutte le azioni)
- SRA19 (azione 3)
- SRA20
- SRA22 (tutte le azioni)
- SRA28 (tutte le azioni)
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

Azione 19.3

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.3 possono essere attivati i seguenti interventi:

- SRA01
- SRA03 (tutte le azioni)
- SRA06
- SRA08
- SRA10 (tutte le azioni)
- SRA19 (azione 2)
- SRA20
- SRA22 (tutte le azioni)
- SRA28 (tutte le azioni)
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

Principi di selezione		Punteggio
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	60
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	30
3	Essere in possesso di attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-2027	10
Totale punteggio massimo		100

Criteri di selezione		Punteggio
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	60
1.1	Per Azione 1:	
1.1.1	- Oltre 30 ha	20
1.1.2	- Fino a 30 ha	10
1.2	Per Azione 2 - Erbacee e Orticole:	
1.2.1	- Oltre 30 ha	15
1.2.2	- Da 10 ha a 30 ha compresi	10
1.2.3	- Fino a 10 ha compresi	5
1.2	Per Azione 2 - Arboree:	
1.2.4	- Oltre i 10 ha	15
1.2.5	- Da 5 ha a 10 ha compresi	10
1.2.6	- Fino a 5 ha compresi	5
1.3	Per Azione 3 - Frutticole e Vite:	
1.3.1	- Oltre i 10 ha	15
1.3.2	- Da 5 ha a 10 ha compresi	10
1.3.3	- Fino a 5 ha compresi	5
1.3	Per Azione 3 - Mais:	
1.3.4	- Oltre 30 ha	15
1.3.5	- Da 10 ha a 30 ha compresi	10
1.3.6	- Fino a 10 ha compresi	5
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	30
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio nelle azioni 1, 2 e 3 ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio nelle azioni 1, 2 e 3 ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
3	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza	10
3.1	Servizio di consulenza	10
3.2	Corso di formazione	5

I punteggi dei principi di selezione 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1., 1.2 e 1.3 sono tra loro cumulabili.

N.B.: il punteggio relativo al sotto-criterio 1.1. viene assegnato in caso di adesione alla sola Azione 1 e non viene assegnato in caso di contestuale adesione alla Azione 2 e/o alla Azione 3.

Sotto-criterio 1.2: i punteggi relativi all'*Azione 2 - Erbacee e Orticole* sono cumulabili con quelli relativi all'*Azione 2 - Arboree*.

Sotto-criterio 1.3: i punteggi relativi all'*Azione 3 - Frutticole e Vite* sono cumulabili con quelli relativi all'*Azione 3 - Mais*.

I sotto-criteri 2.1. e 2.2. non sono tra loro cumulabili, pertanto viene assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

NB - Per i sotto-criteri 2.1 e 2.2, qualora la superficie richiesta per le Azioni 1, 2 e 3 sia la medesima, essa viene contata una sola volta.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 non sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza dei due sotto-criteri, viene attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa agricola/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di valutazione n. 3, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- registro dei trattamenti fitosanitari, già previsto dalla condizionalità rafforzata, integrato con l'indicazione della azione attivata e dalle voci aggiuntive dettagliate in seguito.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.1:

- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:
 - indicazione del sistema di trattamento/ macchina o attrezzatura scelta per la riduzione della deriva;
 - indicazione delle date di sostituzione degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio.
- fatture di acquisto degli ugelli antideriva e/o degli ugelli a specchio;
- fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice utilizzata dal contoterzista, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, deve essere caricato il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.3:

- fatture relative all'acquisto degli strumenti/prodotti/organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.);
- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:
 - indicazione della sotto-azione e del metodo di difesa attivato sulle superfici aziendali;
 - dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray: data di installazione ed eventuale sostituzione dei dispenser, numero dei dispenser posizionati sulle parcelle oggetto di intervento;
 - dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale in forma liquida: data di esecuzione dei trattamenti e relative quantità per parcella oggetto di intervento;
 - dati relativi all'utilizzo degli antagonisti naturali: data del lancio degli organismi utili e relative quantità per parcella oggetto di intervento.

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) il sostegno per interventi analoghi all'intervento SRA19 può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno in ambito OCM possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA19.

L'azienda che intende attivare strategie di confusione sessuale e difesa avanzata deve scegliere se aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 oppure a quelle corrispondenti previste nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Inoltre, le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendentemente dalla coltura coinvolta:

- non possono aderire all'azione 1 e all'azione 2 dell'intervento SRA 19;
- possono aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19, se non beneficiano di analoghe strategie di difesa avanzata delle colture basate sui metodi biotecnologici attivate nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

INTERVENTO SRA20 – IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA20 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a adottare disposizioni specifiche sulla gestione dei fertilizzanti azotati attraverso un piano di concimazione che stabilirà le dosi di fertilizzante da apportare e le percentuali di riduzione attraverso un bilancio tra le asportazioni delle colture, le perdite e l'apporto di azoto derivante dal terreno, dall'atmosfera e dalle fertilizzazioni organiche pregresse. L'intervento SRA20 è orientato all'aumento dell'efficienza dell'azoto agendo sulla quantità e modalità di distribuzione dei fertilizzanti organici e minerali, mitigando al contempo le emissioni di ammoniaca e le emissioni climalteranti potenzialmente originate dalle attività di fertilizzazione, e contribuendo altresì, alla salvaguardia delle acque e al mantenimento di buone condizioni strutturali e di fertilità del suolo.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con uno degli obiettivi della strategia *Farm to Fork*: "La Commissione interverrà per ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo al tempo stesso che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo. Ciò ridurrà l'uso di fertilizzanti di almeno il 20% entro il 2030". Inoltre, l'intervento promuove lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica, promuovendo tecniche di fertilizzazione sostenibili che favoriscano la conservazione e il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo e tutelino le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di fertilizzanti.

L'intervento SRA20 prevede un'unica azione:

Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici **devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la

conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

- Gli impegni dell'intervento SRA20 sono applicabili ad "**appezzamenti variabili**", pertanto durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima di adesione è il **30% della SAU aziendale regionale** richiedibile a premio a **seminativo/prato permanente e orticole** con MAS (Maximum Application Standard riportati nella d.g.r. n. XI/2893/2020) superiore a zero con l'esclusione quindi delle superfici dove non è necessaria una concimazione azotata, e comunque con una superficie minima non inferiore a **1 ha**.
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di pianura ISTAT.
- Le superfici ricadenti nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di bacino del fiume Po di deflusso della piena (FASCIA A)⁹ non possono essere richieste a premio.
- In caso di prima adesione all'intervento SRA20 possono essere ammesse a premio le colture seminate prima del 1° gennaio 2026, **purché il campionamento e le relative analisi siano stati effettuati a partire da ottobre 2025**.
- L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia e si riferiranno ai seguenti due gruppi coltura (GC):
 - GC seminativi/prato permanente
 - GC orticole (a esclusione delle colture in serra)

IMPEGNI BASE AZIONE 20.1 - USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

Sulle superfici oggetto di impegno (SOI), il beneficiario è tenuto a:

- Definire e applicare, annualmente, per ogni coltura di ciascuna unità produttiva (o campo), un piano di concimazione informatizzato che stabilisca le dosi di fertilizzante azotato da apportare e le percentuali di riduzione da applicare alla fertilizzazione attraverso un bilancio tra i fabbisogni conseguenti alle rese delle colture e la disponibilità derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni organiche pregresse (a seconda dei risultati del bilancio, vedi paragrafo *Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli*).

Il piano di concimazione, corredato da una relazione tecnica, deve essere redatto **da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, periti agrari o periti agrotecnici** attraverso l'uso di un **supporto informatico** in grado di integrare i dati aziendali raccolti.

Il piano di concimazione deve essere basato sul bilancio di massa dell'azoto calcolato **a partire dai referti delle analisi del suolo** e deve essere aggiornato annualmente.

Di seguito le indicazioni operative relative a:

- Campionamento e analisi dei suoli
- Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli

Campionamento e analisi dei suoli

Il campionamento dei suoli deve essere effettuato al primo anno, per la determinazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche¹⁰ attraverso analisi di laboratorio presso laboratori accreditati Accredia (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) nel rispetto delle seguenti specifiche:

- Validità delle analisi: 5 anni.

⁹ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

¹⁰ Per determinazione di caratteristiche chimico-fisiche si intendono, al minimo, i seguenti parametri: granulometria (scheletro e tessitura), pH in acqua, sostanza organica, carbonio organico, calcare totale e calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile, capacità di scambio cationico (CSC), e rapporto C/N

- Epoca di campionamento: Il campionamento e le relative analisi per il primo anno di impegno sono ammissibili solo se effettuate **a partire da ottobre 2025** e **comunque gli esiti delle analisi del terreno devono essere prodotti entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di presemina**.
- Numerosità del campionamento: 1 campione di suolo ogni 5 ha di singola unità produttiva (o campo). Qualora l'unità produttiva risulti essere inferiore a 5 ha, deve prelevare un campione di suolo per unità produttiva (o campo).
- Modalità di campionamento: Ogni campione deve essere formato da almeno 3 sub-campioni prelevati procedendo a zig-zag, o secondo le diagonali del campo, a una distanza minima di 30 m tra i punti di prelievo (dove possibile), escludendo le zone anomale (es. bordi del campo, vicinanza ai fossi, corsi d'acqua, aree di ristagno...). Dopo aver asportato la cotica erbosa, si effettua il prelievo fino a una profondità di 30 cm; si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver rimosso materie organiche grossolane (radici, stoppie e residui colturali in genere, ecc.), si preleva circa 1 kg di terra dal miscuglio da portare al più presto al laboratorio di analisi (conservare in sacchetto impermeabile chiuso, etichettato e riposto in frigorifero).
- Tracciamento dei rilievi: Le coordinate GPS del centroide dell'area relativa al singolo campione analizzato devono essere registrate e salvate in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg).
- Qualora nel corso del periodo di impegno si verifichi una variazione delle particelle sottoposte a impegno, è necessario produrre nuove analisi dei suoli relativi a tali superfici, nel rispetto delle modalità sopra descritte.
- Qualora l'unità produttiva (o campo) sia superiore ai 5 ha, e quindi preveda il prelievo di più campioni di suolo, il valore da usare per la redazione del piano di concimazione è il valore medio di ciascun parametro di analisi dei campioni prelevati per quell'unità produttiva.

Ad esempio, se un'unità produttiva (o campo) è di 12 ha, il campionamento dei suoli si articolerà in 3 campioni da mandare al laboratorio di analisi: 1 campione ogni 5 ha e 1 campione per i restanti 2 ha. Ogni campione è composto da un numero di prelievi (sub-campioni) pari a 3, in tutto 9 prelievi. Si riceveranno i risultati di 3 analisi di laboratorio i cui dati saranno mediati per ciascun parametro da usare nel piano di concimazione. Il beneficiario deve produrre un file compatibile con software GIS in cui sono riportati i 3 centroidi (1 per campione), ciascuno avente l'identificativo del relativo campione analizzato.

Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli:

- Caratteristiche del piano di concimazione azotata: il piano deve essere redatto quantificando le seguenti voci: fabbisogni colturali¹¹; apporti derivanti dalla fertilità del suolo¹²; perdite per lisciviazione¹¹; perdite per immobilizzazione e dispersione¹¹; azoto da residui della coltura in precessione¹¹; azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti¹¹; apporti naturali¹¹.

¹¹ I fabbisogni colturali sono stabiliti dal prodotto tra la produzione ordinaria stimata da dati ISTAT o dati medi di resa da mappatura dei flussi raccolti nei tre anni precedenti (per le colture per cui è possibile) e la concentrazione di azoto nel prodotto, ottenuta da analisi chimiche o da concentrazione media indicata nel DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" in "APPENDICE: COEFFICIENTI DI ASPORTAZIONE/ ASSORBIMENTO, COEFFICIENTI TEMPO E QUOTA BASE AZOTO"

¹² Le modalità di calcolo delle voci di bilancio sono ricavabili dal DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata", capitolo "11. Fertilizzazione", paragrafi "11.5 Piano di concimazione aziendale" e "11.5.1 Concimazione azotata delle colture erbacee"

L'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" contiene tutte le informazioni necessarie per il calcolo del bilancio dell'azoto da allegare alla relazione tecnica.

- Relazione tecnica: contiene le informazioni minime riportate nell'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo", la giustificazione a supporto dei parametri adottati al fine di stimare le voci del bilancio di ciascuna coltura e la relativa riduzione degli apporti azotati rispetto ai MAS previsti dalla normativa regionale vigente. Le dosi devono essere riportate secondo il frazionamento previsto e riportato in relazione.
- Termini di redazione del piano di concimazione: la redazione del piano di concimazione deve essere conclusa, firmata digitalmente dal tecnico e inviata al beneficiario entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e comunque non oltre i limiti temporali riportati in tabella 1, verificati tramite la data di firma.

TABELLA 1. Tempistiche di redazione del piano di concimazione azotata

Coltura	Termini per la redazione del piano
Seminativi primaverili-estivi (ad esempio, mais, sorgo, girasole)	Entro il 30 giugno
Cereali autunno-vernini (ad esempio, orzo, frumento, avena) /Colza/Erbai	Entro il 30 aprile
Riso	Entro il 30 giugno
Ortaggi da foglia in pieno campo	Entro il 30 giugno
Ortaggi da infiorescenza/da frutto/da radice o tubero	Entro il 30 giugno
Prato permanente	Entro il 30 aprile

Sulla SOI, nel rispetto di quanto indicato dal piano di concimazione, il beneficiario è tenuto a:

- Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento, compatibilmente con la coltura e la sua fase fenologica. Le fertilizzazioni devono essere effettuate secondo le modalità e i frazionamenti previsti nella Tabella 2.

Il beneficiario è tenuto a compilare tutte le informazioni riportate nell'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" riferite alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI. Le fertilizzazioni e gli eventuali interventi di interrimento devono essere registrati tramite un sistema di geolocalizzazione - GPS univoco ai mezzi utilizzati anche in modo combinato. Qualora non fosse possibile l'interrimento così come previsto nella Tabella 2, si consiglia, a tutela del richiedente, di conservare foto georeferenziate a giustificazione del mancato interrimento. Si ricorda che, in caso di assenza del tracciato GPS dell'attività di interrimento, in assenza della documentazione sopra indicata, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni dal premio previste dal bando.

Caratteristiche delle foto georeferenziate

- Le immagini¹³ dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:
 - Essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
 - Possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc...)
 - Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.
- Rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione. Qualora il piano di concimazione preveda valori pari o superiori a quelli dei MAS (Maximum Application Standard del DM 5046 del 25/02/2016) deve essere applicata comunque una riduzione dell'apporto di azoto efficiente previsto dai MAS stessi:
 - in caso di *dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica*¹⁴ del suolo si apporterà una riduzione, rispetto ai MAS, pari al 10% per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento o al 20% per le aziende che non utilizzano effluenti di allevamento;
 - in caso di *dotazione sufficiente di azoto totale e sostanza organica*¹⁵ del suolo si apporterà una riduzione, rispetto ai MAS, pari al 20% per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento o al 30% per le aziende che non utilizzano effluenti di allevamento
- Rispettare gli apporti del macronutriente definiti dal piano di concimazione e le percentuali di riduzione di azoto tenendo conto che in Zona Ordinaria si applicano i MAS previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.
- La concimazione organica di post-raccolta della coltura oggetto di impegno tramite effluenti o digestati è possibile purché seguita dalla semina di una coltura da reddito o di copertura, nel rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva nitrati), del relativo piano d'azione regionale (emanato con DGR 16 dicembre 2024 n. XII/3634) e del piano di concimazione previsto da questo intervento.
- Non utilizzare fanghi in agricoltura e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006 nonché fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.
- Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti dal Reg. (UE) 2019/1009 o effluenti e/o assimilati riconosciuti dal DM 25/02/2016.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno (3 o 5 anni) la stessa quantità di superficie accertata il primo anno di impegno.

¹³ Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

¹⁴ Per dotazione scarsa si intende un suolo con valori di azoto totali inferiori o uguali a 1 g/kg e con sostanza organica inferiore a 0,8% per terreni sabbiosi, 1,0% per terreni a medio impasto, 1,2% per terreni argillosi e limosi. In caso di disaccordo tra i due parametri, la definizione di dotazione scarsa dipenderà dalla soglia stabilita per l'azoto totale

¹⁵ Per dotazione sufficiente si intende un suolo con valori di azoto totali superiori a 1 g/kg e con sostanza organica superiore o uguale a 0,8% per terreni sabbiosi, 1,0% per terreni a medio impasto, 1,2% per terreni argillosi e limosi. In caso di disaccordo tra i due parametri, la definizione di dotazione sufficiente dipenderà dalla soglia stabilita per l'azoto totale

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti e loro eventuale interrimento (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura "*Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento base SRA20 Azione 20.1 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia*" e il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

TABELLA 2. Schema della gestione ordinaria dell'azoto e degli impegni richiesti da SRA20

Gruppo coltura	Gestione	Epoca di distribuzione	Tipologia di fertilizzante azotato	Numero minimo di applicazioni per ciclo colturale	Modalità di distribuzione	Delta impegno base SRA20 rispetto ordinarietà	
Seminativi primaverili-estivi (ad esempio, mais, sorgo, girasole)	Ordinario	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	oppure						
	Ordinario	Presemina	Minerale	1	Superficiale		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		Superamento ordinarietà per frazionamento e modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	2	Interramento		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	2	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Effluente e/o digestato e/o minerale	2	Interramento		
	oppure						
IMPEGNO SRA20	Presemina	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in presemina e copertura		
	Copertura	Minerale	2	Interramento			
oppure							
IMPEGNO SRA20	Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura		
Cereali autunno-vernini (ad esempio, orzo, frumento, avena) /Colza/Erbai	Ordinario	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	oppure						
	Ordinario	Presemina	Minerale	1	Superficiale		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura	
		Copertura	Minerale	2	Superficiale		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura	
		Copertura	Effluente e/o digestato e/o minerale	2	Superficiale		
oppure							
IMPEGNO SRA20	Presemina	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per modalità di distribuzione in presemina e per frazionamento in copertura		
	Copertura	Minerale	2	Superficiale			

Gruppo coltura	Gestione	Epoca di distribuzione	Tipologia di fertilizzante azotato	Numero minimo di applicazioni per ciclo colturale	Modalità di distribuzione	Delta impegno base SRA20 rispetto ordinarietà	
Riso	Ordinario	Presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		
		Copertura	Minerale	2	Superficiale		
	oppure						
	Ordinario	Presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale		
		Copertura	Minerale	2	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura	
		Copertura	Minerale	3	Superficiale		
	oppure						
IMPEGNO SRA20	Presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per modalità di distribuzione in presemina e per frazionamento in copertura		
	Copertura	Minerale	3	Superficiale			
Ortaggi da seme	Ordinario	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		
		oppure					
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura	
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
		oppure					
IMPEGNO SRA20	Copertura	Minerale	2	Superficiale o Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	Superamento ordinarietà per frazionamento		
Ortaggi da foglia	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		
		Copertura	Minerale	2 per ciclo	Superficiale		
	oppure						
	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale/ Interramento		
		Copertura	Minerale	2 per ciclo	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura	
		Copertura	Minerale	3 per ciclo	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in presemina e in copertura	
		Copertura	Minerale	3 per ciclo	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento dell'effluente e per modalità di distribuzione in copertura	
Copertura		Effluente e/o digestato	3 per ciclo	Fertirrigazione			
Ortaggi da infiorescenza/da	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore		

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 04 marzo 2026

Gruppo coltura	Gestione	Epoca di distribuzione	Tipologia di fertilizzante azotato	Numero minimo di applicazioni per ciclo colturale	Modalità di distribuzione	Delta impegno base SRA20 rispetto ordinarietà	
frutto/da fusto/da bulbo, radice o tubero		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
		oppure					
	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale/ Interramento		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura	
		Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
		oppure					
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura	
		Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
		oppure					
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento dell'effluente e per modalità di distribuzione in copertura	
		Copertura	Effluente e/o digestato	3	Fertirrigazione		
Prato permanente	Ordinario	Copertura	Effluente e/o digestato	1	Superficiale		
		oppure					
	Ordinario	Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Copertura	Effluente e/o digestato e/o minerale	2	Superficiale	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura	

Si riportano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo esempi di ortaggi secondo la classificazione usata in Tabella 2:

- ortaggi da seme: ceci, fagioli, fave, lenticchie, piselli
- ortaggi da foglia: insalate, spinaci
- ortaggi da infiorescenza: broccoli, cavolfiori e carciofi
- ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane e zucchine
- ortaggi da fusto: asparagi, finocchi e sedano
- ortaggi da bulbo: aglio, cipolla
- ortaggi da radice: barbabietole, carote, ravanelli
- ortaggi da tubero: patate

IMPEGNI OPZIONALI

In aggiunta all'impegno base di SRA20, sulla stessa superficie è possibile adottare uno degli impegni opzionali di seguito descritti. Pertanto, le superfici ammissibili per gli impegni opzionali possono essere esclusivamente quelle richieste per l'impegno base.

L'adesione all'impegno opzionale deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende attivarlo. Il pagamento relativo all'impegno opzionale potrà essere riconosciuto solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Gli impegni opzionali di questo intervento sono:

- IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività
- IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione

A livello aziendale, il beneficiario dell'impegno base SRA20 può attivare un solo impegno opzionale.

SRA20 IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività

Questo impegno può essere richiesto e deve essere realizzato per **almeno due volte** nel corso dell'impegno anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, fermo restando che almeno la stessa quantità di superficie richiesta nel primo anno di attivazione sia riconfermata nella/e attivazione/i successiva/e.

Condizioni di ammissibilità

L'impegno può essere attivato esclusivamente dai richiedenti che non utilizzano il piatto deviatore per la distribuzione delle matrici organiche sulle superfici oggetto di impegno.

Impegni

Sulle superfici oggetto di impegno, nel rispetto dei frazionamenti previsti dall'impegno SRA20 (Tabella 2), il beneficiario deve effettuare le distribuzioni che prevedono l'utilizzo di effluenti di allevamento e/o digestato agro-zootecnico e agroindustriale, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, secondo Tabella 3.

Tabella 3. Declinazione degli impegni SRA20 IA.1 in relazione all'uso dell'effluente a scopi fertilizzanti

Frazionamento delle matrici organiche	Tipologia di distribuzione ammessa
solo in Presemina	Impegno A
solo in Copertura	Impegno B o Impegno C
in Presemina + Copertura	Impegni A + B o Impegni A + C

Gli impegni presenti in Tabella 3 sono di seguito descritti:

- **Impegno A: distribuzione effettuata in presemina** esclusivamente tramite l'iniezione diretta o la distribuzione rasoterra e contestuale incorporazione immediata delle matrici organiche. Per incorporazione immediata si intende l'interramento contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento. La corretta adozione del cantiere di lavoro sarà verificata attraverso l'orario registrato dai sistemi GPS dei mezzi operanti.
- **Impegno B:** distribuzione delle matrici organiche, effettuata **in copertura**, tramite fertirrigazione, anche attraverso l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniacca;
- **Impegno C:** distribuzione delle matrici organiche, effettuata **in copertura**, tramite iniezione diretta o incorporazione immediata o interrimento superficiale o sottocotico o distribuzione rasoterra in bande.

Sul prato permanente e sul prato da vicenda si applica solo l'impegno B e/o C.

Tutte le distribuzioni relative agli impegni A e C devono essere tracciabili tramite un sistema di geolocalizzazione - GPS univoco ai mezzi utilizzati anche in modo combinato.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura *“Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA20 - IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia”* e il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

A seguito della completa attuazione temporale delle prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici previste dalla lettera B) dell'allegato 6 denominato *“Disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto - Azioni PRIA AA-2n “Stoccaggio degli effluenti di allevamento” e AA-3n “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”* della **DGR n. 2634 del 24 giugno 2024**¹⁶, si precisa che il premio per il presente impegno opzionale SRA20 IA.1 *“Tecniche di distribuzione a bassa emissività”* nel corso del periodo di impegno potrebbe essere non riconosciuto oppure ridotto in funzione dell'innalzamento della baseline (pratica ordinaria). In tal caso l'impegno opzionale può cessare, senza il recupero delle somme già erogate, così come previsto dalla clausola di revisione (art. 70 comma 7 del Reg. (UE) 2021/2115).

SRA20 IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione

Questo impegno può essere richiesto e deve essere realizzato per **almeno due anni consecutivi** nel corso dell'impegno anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, fermo restando che almeno la stessa quantità di superficie richiesta nel primo anno di attivazione sia riconfermata nella/e attivazione/i successiva/e.

Condizioni di ammissibilità

È possibile attivare questo impegno esclusivamente sulle superfici a seminativo. Sono quindi esclusi i prati permanenti, prati da vicenda e le colture orticole.

L'impegno può essere attivato esclusivamente dai richiedenti che non utilizzano il piatto deviatore per la distribuzione delle matrici organiche sulle superfici oggetto di impegno.

Impegni

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario deve utilizzare macchine di **distribuzione di precisione** in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a **rateo variabile** (VRT) attraverso la lettura di **mappe di prescrizione** appositamente disposte.

Il beneficiario potrà avvalersi della consulenza di servizi esterni o di piattaforme atte a realizzare le mappe di prescrizione. Queste mappe devono permettere la suddivisione dell'unità produttiva o campo in zone omogenee o management zones (MZ). La dose da apportare nelle MZ dovrà basarsi comunque sull'applicazione del calcolo del bilancio dell'azoto al campo, definito a partire dalle analisi dei suoli, seguendo le modalità operative descritte per l'impegno base di SRA20.

Anche per questo impegno, il beneficiario deve assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento, compatibilmente con la coltura e la sua fase fenologica. Le fertilizzazioni devono essere effettuate secondo le modalità e i frazionamenti previsti nella Tabella 2.

Di seguito le indicazioni operative alla costruzione delle mappe di prescrizione:

¹⁶ Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”: Rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano” e della d.g.r. n. 1754 del 15/01/2024

Costruzione delle mappe di prescrizione

Il beneficiario, prima delle analisi dei suoli, deve:

- Procedere al campionamento e alle analisi di suolo, seguendo le modalità operative per l'impegno base di SRA20, descritte al paragrafo "Campionamento e analisi dei suoli".
- Individuare le "management zones" (MZ), definite come sub-aree interne all'unità produttiva (campo):
 - Le tecniche di rilevamento ammesse sono: tecniche geofisiche di caratterizzazione dei suoli (ad esempio, conducibilità e resistività elettrica), tecniche di mappatura delle produzioni (quando tecnicamente possibile), tecniche di mappatura satellitare della vegetazione (ad esempio, mappa NDVI).
 - Il numero delle MZ è definito dal tecnico incaricato in base a uno studio delle caratteristiche rilevate e comunque il numero delle MZ non può essere inferiore a 2.
- Calcolare le dosi di azoto di ciascuna MZ secondo la tecnica di mappatura prescelta (punto precedente) in modo che l'unità produttiva (campo) riceva il quantitativo medio di azoto pari o inferiore a quello definito dal piano di concimazione applicato seguendo le modalità operative per l'impegno base di SRA20, descritte al paragrafo "Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli".
- I risultati delle dosi stabilite coi metodi di monitoraggio a partire dal piano di concimazione devono essere riportati su mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) e trasmessi al beneficiario entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e non oltre i limiti temporali riportati in Tabella 1.
- L'individuazione dei punti di campionamento, i risultati delle analisi dei suoli, la redazione del piano di concimazione, i risultati del rilevamento, il criterio di definizione delle MZ devono essere oggetto di relazione tecnica.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura "Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA20 - I.A.2 - Tecniche di distribuzione di precisione - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia" e il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

PREMIO ANNUALE

Premio base Seminativi / Prato permanente (€/ha)	Premio base Orticole (€/ha)
100	115

Impegno opzionale	Premio (€/ha)
Tecniche di distribuzione a bassa emissività	110

Impegno opzionale	Premio (€/ha)
Tecniche di distribuzione di precisione	110

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.

Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA20 è possibile attivare i seguenti interventi SRA:

SRA03

SRA06

SRA08

SRA10

SRA19

SRA22

SRA28

TRLOM8.1.02

TRLOM10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Priorità per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016, rispetto alle aziende che utilizzano esclusivamente fertilizzanti ai sensi del DM 75/2010	40
2	Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree ZVN, zone prioritarie individuate nei Piani di gestione di distretto idrografico, e/o nei Piani regionali di Tutela delle Acque o nelle loro disposizioni attuative	25
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Aree Natura 2000 e aree protette	20
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale	40
1.1	Aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale per almeno il 40% (compreso) della concimazione totale aziendale	40
1.2	Aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale per meno del 40% della concimazione totale aziendale	25
1.3	Aziende che non utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree ZVN, zone prioritarie individuate nei Piani di gestione di distretto idrografico e/o nei Piani regionali di Tutela delle Acque o nelle loro disposizioni attuative	25
2.1	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
2.2	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in zone prioritarie individuate nei Piani di gestione di distretto idrografico e/o nei Piani regionali di Tutela delle Acque o nelle loro disposizioni attuative (almeno il 30% della SAU richiesta a premio) - NON ATTIVATO NEL 2026	15

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Aree Natura 2000 e aree protette	20
3.1	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20
3.2	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	15
4.1	Servizio di consulenza	15
4.2	Corso di formazione	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4.3	Partecipazione ad attività dimostrative di campo	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1, 4.2 e 4.3 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di due o più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

Tutti i sopracitati sotto-criteri sono elencati in ordine decrescente di punteggio.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di valutazione n. 4, è necessario allegare gli attestati in formato PDF alla domanda di sostegno informatizzata
- Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis" in uno dei formati possibili: .pdf; .zip; .jpeg; .jpg; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- In caso di adesione all'impegno base SRA20 Azione 20.1 con l'affidamento delle distribuzioni dei fertilizzanti e loro eventuale interrimento a un servizio conto terzi, è necessario allegare il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine utilizzate o che verranno utilizzate. I formati accettati sono: pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- In caso di adesione all'impegno opzionale SRA20 IA.1 "Tecniche di distribuzione a bassa emissività" è necessario allegare la seguente documentazione integrativa:
 - Libretto di circolazione delle macchine di distribuzione rasoterra/iniezione degli effluenti di allevamento in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Specifiche delle caratteristiche della macchina e degli organi di distribuzione fornite dalla ditta produttrice in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Foto della macchina e dei suoi organi di distribuzione in uno dei formati possibili: .jpeg; .jpg; .zip
 - Oltre alla suddetta documentazione, in caso di affidamento delle distribuzioni degli effluenti di allevamento a un servizio conto terzi, è necessario allegare alla domanda anche il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine di distribuzione rasoterra/iniezione degli effluenti di allevamento utilizzate o che verranno utilizzate. I formati accettati sono: pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- In caso di adesione all'impegno opzionale SRA20 IA.2 "Tecniche di distribuzione di precisione" è necessario allegare la seguente documentazione integrativa:
 - Libretto di circolazione delle macchine di distribuzione a rateo variabile dei fertilizzanti in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Specifiche delle caratteristiche della macchina e degli organi di distribuzione fornite dalla ditta produttrice in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Foto della macchina e dei suoi organi di distribuzione in uno dei formati possibili: .jpeg; .jpg; .zip

- Oltre alla suddetta documentazione, in caso di affidamento delle distribuzioni a rateo variabile a un servizio conto terzi, è necessario allegare alla domanda anche il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine a rateo variabile utilizzate o che verranno utilizzate. I formati accettati sono: pdf.p7m; jpeg.p7m; jpg.p7m; .zip.p7m

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Durante il periodo d'impegno il beneficiario è tenuto a conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, la seguente documentazione:

Per i beneficiari aderenti agli impegni SRA20:

- a) Referti delle analisi del suolo in uno dei formati .pdf; .pdf.p7m; .zip
- b) Punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli, in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- c) Relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; jpeg; jpg; .zip; .pdf.p7m; jpeg.p7m; jpg.p7m; .zip.p7m
- d) Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione
- e) Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" compilato
- f) Eventuale materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione del mancato interrimento delle singole fertilizzazioni di copertura. Formati possibili: .jpg; jpeg; .tiff; .png; .bmp; .raw; .cr2; .crw; .dng; .zip
- g) Registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data di carico/scarico in uno dei formati possibili: .pdf; .xls; .xlsx; .zip
- h) Fatture di acquisto dei fertilizzanti utilizzati in uno dei formati .pdf; .zip
- i) Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti riportanti l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti, il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli, in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; jpeg; jpg; .zip; .pdf.p7m; jpeg.p7m; jpg.p7m; .zip.p7m
- Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione
- Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" compilato

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

Per i beneficiari aderenti all'impegno opzionale SRA20 IA.1 "Tecniche di distribuzione a bassa emissività":

Oltre alla documentazione richiesta per il rispetto degli impegni SRA20, si richiede la conservazione in azienda della seguente documentazione:

- j) Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- k) Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti riportanti l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti, il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

Per i beneficiari aderenti all'impegno opzionale SRA20 IA.2 "Tecniche di distribuzione di precisione":

Oltre alla documentazione richiesta per il rispetto degli impegni SRA20, si richiede la conservazione in azienda della seguente documentazione:

- l) Mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- m) Mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- n) Tracciamenti GPS di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- o) Relazione tecnica a corredo del piano di concimazione utilizzato per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati a rateo variabile, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- p) Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti riportanti l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti, il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate

geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)

- Tracciamenti GPS di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Relazione tecnica a corredo del piano di concimazione utilizzato per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati a rateo variabile, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

DEMARCAZIONE OCM

Per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori che nei propri Programmi operativi hanno attivato la produzione integrata finanziata con l'intervento settoriale (OCM) si pongono le seguenti limitazioni all'adesione all'intervento SRA20.

Le aziende che sulle colture orticole beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, possono aderire esclusivamente all'intervento SRA20 solo con colture non richieste in OCM.

INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

FINALITÀ E OBIETTIVI

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, specialmente per le popolazioni di uccelli acquatici (ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi) che la frequentano per la sosta e l'alimentazione e svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, posizionandosi lungo le rotte migratorie.

Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, l'evoluzione delle tecniche colturali ha determinato sia la "competizione" sull'uso dell'acqua con altre colture, sia la minaccia di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici, fonte di alimentazione per l'avifauna.

La tecnica della semina in acqua contribuisce a raggiungere i seguenti obiettivi ambientali:

- Migliorare l'habitat per specie tipiche degli ambienti umidi. La presenza dell'acqua un mese prima rispetto alla semina interrata, infatti, favorisce lo sviluppo di microfauna e invertebrati, con conseguente incremento della capacità trofica per l'avifauna degli ambienti acquatici.
- Razionalizzare l'uso della risorsa irrigua. La semina in acqua, anticipando la sommersione delle camere e la circolazione dell'acqua nei canali, permette l'innalzamento precoce dei livelli di falda, la generazione delle colature e delle risorgive (fontanili), a vantaggio dell'irrigazione dei territori posti a quote altimetriche inferiori, aumentando, di fatto, l'efficienza d'uso dell'acqua per un uso plurimo.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie:

- **Azione 1)** Semina in acqua.
- **Azione 2)**
 - **Sotto-azione 2.1:** Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;

in alternativa alla realizzazione del fosso

- **Sotto-azione 2.2:** destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, a un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione durante i mesi invernali (IA.2) e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Superficie minima coltivata a riso:

- **Per l'azione 1)**: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.1:** la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.2:** sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente alla presentazione della domanda (sia domanda di sostegno che domanda di pagamento), per un'estensione **non superiore all'1,2%**¹⁷ della superficie aziendale investita a risaia condotta il primo anno di impegno e non inferiore a **1.000 m²**.

L'azione si applica alle superfici coltivate con riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Azione 1 - Semina in acqua

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua. La sommersione delle camere deve avvenire almeno due giorni prima della semina del riso. Il livello dell'acqua di sommersione deve essere mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento (allungamento della prima foglia di 1,5-2 cm). La durata dell'asciutta di radicamento deve essere ridotta al minimo. Successivamente, in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione è compreso tra i 5 e i 10 cm.

¹⁷ È stata inserita una tolleranza dello 0,2% rispetto all'1% indicato nel CSR per agevolare l'adesione in caso di superfici irregolari.

Al fine di massimizzare l'efficienza della concimazione azotata e ridurre le perdite per volatilizzazione dell'ammoniaca, l'azoto va distribuito nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, con l'accortezza di provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore.

Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, è opportuno prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni.

Infine, nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, è opportuno mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni

- Realizzare ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in **qualsunque posizione, uno o più fossi** a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:
 1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità;
 2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità;
 3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità.

In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di **100 metri per ettaro**. Al fine di rispettare tale condizione il premio può essere richiesto per una superficie inferiore a quella della camera di risaia interessata.

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.

Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

- Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo culturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad

es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno).

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata

- Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.
- La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).
- Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è vietato l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque. Al termine del periodo di impegno, per tali superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del periodo di impegno sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo all'ultimo anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

IMPEGNI OPZIONALI – AZIONE 1 e AZIONE 2

Gli impegni opzionali devono essere attuati **almeno due volte** tra il primo e il penultimo anno di impegno. **Non possono essere attivati all'ultimo anno.** Possono essere richiesti anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, ma la quantità richiesta la prima volta deve essere confermata negli anni successivi.

IA.1 – MANTENIMENTO DELLE STOPPIE

L'impegno IA.1 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.2. Tale impegno (IA.1) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1

- Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
 1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale

2. “Sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell’avifauna migratoria

IA.2 – SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

L’impegno opzionale IA.2 non può essere richiesto dai beneficiari che abbiano all’interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

L’impegno IA.2 non è compatibile sulla stessa superficie con l’impegno IA.1. Tale impegno (IA.2) è abbinabile all’Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Mantenere nella camera di risaia uno strato d’acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell’anno seguente. Per sgrondare velocemente l’acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina è opportuno dotare le camere di una rete di solchi. Gli argini delle camere eventualmente degradati, vanno ripristinati.

IA.3 – CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI

L’impegno IA.3 - controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici è abbinabile all’Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 1 – Semina in acqua	200
Azione 2.1 Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni Argine inerbito	175
Azione 2.2 Porzione superficie allagata non coltivata	147,78

Impegni aggiuntivi	Premio (€/ha)
Impegno aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 2.1) Mantenimento delle stoppie	50
Impegno aggiuntivo IA2 (Az. 1 e 2.1) Sommersione invernale	200
Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1) Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (3 argini)	90

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell’Allegato F.

Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 “ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA”.

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell’intervento SRA22 è possibile attivare i seguenti interventi SRA:

- SRA03
- SRA06
- SRA08

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 04 marzo 2026

- SRA10
- SRA19
- SRA20
- SRA28
- SRA29
- TRL0M8.1.02
- TRL0M10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende biologiche o aderenti al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	55
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	45
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende biologiche o aderenti al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	55
1.1	Azienda biologica	55
1.2	Azienda che aderisce al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	50

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	45
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	45
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	40
2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30

I punteggi dei criteri 1 e 2 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 NON sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 e 2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

NB: Per i sotto-criteri 2.1, 2.2 e 2.3, qualora la superficie richiesta a premio per le Azioni 1 e 2 sia la stessa, viene contata una sola volta.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento:

- 1) all'azienda con il maggior numero di azioni richieste per l'intervento SRA22
- 2) all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda **la registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

Caricamento in Repository

In caso di adesione alla Sottoazione 2.1 dell'intervento SRA22, nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, deve essere caricata la **cartografia degli appezzamenti richiesti nella domanda grafica, con l'indicazione del posizionamento e della lunghezza dei fossetti realizzati.**

INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un pagamento **annuale per ettaro di SAU** a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che aderiscono al metodo di produzione di agricoltura biologica.

L'intervento contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa "acqua", la tutela della risorsa "suolo", la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento si articola in due azioni:

SRA29.1 Azione - Conversione all'agricoltura biologica

SRA29.2 Azione - Mantenimento dell'agricoltura biologica

La durata del periodo di conversione per i seminativi e per i prati permanenti è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti è pari a tre anni, salvo deroghe, così come previsto dal Regolamento (UE) 848/2018.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (3 o 5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2026 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- È obbligatorio aderire con **tutta la SAU aziendale** oppure con tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche (aziende miste).

Le **aziende miste** (con parte della superficie biologica e parte convenzionale) sono ammesse ai benefici della SRA29 solo se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) sono costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da:
 - fasce tampone boscate;
 - siepi e filari;
 - fasce inerbite di almeno 7 metri;
 - strade bianche o asfaltate di almeno 7 metri (no capezzagne)
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e non biologica sono destinate a colture che non appartengono allo stesso macrogruppo colturale, come sotto specificato:
 - Macrogruppo colture arboree: Agrumi – Fruttiferi - Frutta a guscio e castagno – Olivo – Vite
 - Macrogruppo colture erbacee: Industriali – Leguminose - Seminativi – Riso - Ortive - Foraggiere – Prati permanenti

Le aziende con unità di produzione non biologiche:

- site in regioni **non confinanti con la Lombardia**;
 - oppure
 - site in regioni **confinanti con la Lombardia, ma in province che non confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica;
 - site in regioni **confinanti con la Lombardia, in province che confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica a una distanza superiore a 50 km
- sono ammesse ai benefici di SRA29, perché è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

- Dal momento che l'intervento risponde all'obiettivo specifico OS9, relativo alla qualità, sicurezza e produzione sostenibile degli alimenti, i richiedenti dell'intervento SRA29 **non possono destinare le loro produzioni agricole principali a premio a impianti di biogas** a eccezione dei sottoprodotti di tali colture. Sono destinabili a tali impianti anche le colture secondarie che, pur essendo condotte con metodo biologico, non sono richiedibili a premio per l'intervento. Ulteriori deroghe potranno essere eccezionalmente richieste in specifici casi documentati in cui, a seguito di condizioni climatico-ambientali avverse, i prodotti della coltura principale non presentino caratteristiche idonee al consumo umano e/o animale.
- Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno (1° gennaio dell'anno di domanda).
- Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno (1° gennaio dell'anno di domanda).

A partire dal 2025, le nuove superfici e i nuovi allevamenti eleggibili sia per l'azione SRA29.1, sia per l'azione SRA29.2 possono essere notificati entro il 30 gennaio dell'anno di domanda. La medesima condizione è valida anche nel caso di passaggio dei terreni da un'azienda che il 31/12/2025 termina l'impegno di Misura 11 a un'altra azienda che desidera aderire all'intervento SRA29 nel 2026.

Le superfici potranno ricevere il pagamento dell'Azione SRA29.1 per l'intera annualità **solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6** dell'anno a cui si riferisce la domanda.

- Le superfici biologiche che, prima dell'adesione all'intervento SRA29 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo un **declassamento** da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" possono accedere unicamente all'azione **SRA29.2**.

- La **SOI minima** per potere aderire all'intervento è pari a:
 - Collina e Montagna ISTAT = 0,5 ha
 - Pianura ISTAT = 1 ha

Devono essere riportate nella sezione della domanda riservata alle “superfici non a premio ma assoggettate all'impegno” le superfici biologiche:

1. interessate da una coltura da assoggettare all'impegno per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare (es. titoli di conduzione a partire da una data successiva al primo gennaio o con scadenza precedente al 31 dicembre, non rinnovabile)
 2. poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1° gennaio, o al 30 gennaio 2026, in caso di nuove superfici, se ricorrono le condizioni più sopra specificate
 3. a riposo
 4. coltivate a foraggiere/prati permanenti non richiedibili a premio in quanto eccedenti il massimo ammesso in funzione delle UB biologiche allevate
 5. che non possono essere richieste a premio a causa delle limitazioni poste agli ampliamenti
- Ulteriori casistiche potranno essere valutate dal Responsabile di Intervento a seguito di motivata e formale richiesta.

Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i gruppi “**Altri Utilizzi Biologici-conversione**” (AUB-C) e “**Altri Utilizzi Biologici-mantenimento**” (AUB-M).

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come **Altri Utilizzi (AU)**.

- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a **tutte le tipologie culturali**.
- Nei comuni ubicati in aree svantaggiate di montagna i **prati permanenti/pascoli/prati-pascolo** sono ammissibili solo se il richiedente alleva bestiame (bovini e/o suini e/o ovicapriini), per l'intero anno solare, in regione Lombardia adottando il metodo biologico. In questo caso la superficie ammissibile è di 1 ha per ogni UBA biologica allevata.
- La maggiorazione del premio per “**Bovini-Ovicapriini-Suini**”, da sommare al premio del gruppo coltura “foraggiere” e/o “prati permanenti”, è ammessa solo in presenza di un **allevamento biologico** in cui sia allevato bestiame per l'intero anno solare in regione Lombardia ed è concesso esclusivamente con i seguenti rapporti UBA biologiche e superficie a foraggiere e/o prati permanenti biologici:
 - 1 UBA/ettaro in collina e montagna ISTAT;
 - 1,5 UBA/ettaro in pianura ISTAT.

L'allevamento biologico deve essere notificato precedentemente all'avvio del periodo di impegno (1° gennaio dell'anno di domanda).

Il foraggio biologico deve essere reimpiegato per l'alimentazione del bestiame nel proprio allevamento. Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o gratuito) ad altre aziende.

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

La maggiorazione del premio per “**Bovini-Ovicaprini-Suini**” non può essere riconosciuta ai beneficiari che abbiano richiesto il pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale (**Eco-schema 1**) per il proprio allevamento biologico, indipendentemente dal numero di capi biologici che potrebbero essere utilizzati per il calcolo della maggiorazione del premio per “**Bovini-Ovicaprini-Suini**”.

I terreni in avvicendamento che in un dato anno del periodo di impegno risultano a riposo, e quindi per SRA 29 sono classificati come superfici “non a premio ma comunque assoggettate all’impegno” possono essere remunerati in Ecoschema 5 livello 2.

L’elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni, a eccezione dei nuovi impianti di colture frutticole e viticole, non ancora produttivi.
- Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre dell’ultimo anno di impegno).
I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non risultano ancora iscritti devono garantire l’iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

PREMIO ANNUALE

Le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi colturali:

Agrumi – Foraggiere - Frutta a guscio e castagno – Fruttiferi – Industriali – Leguminose – Olivo – Ortive - Prati permanenti – Seminativi – Vite - Riso

Inoltre, per le aziende zootecniche con allevamenti biologici che ne fanno richiesta, è prevista una maggiorazione del premio a ettaro, indicata nella tabella sottostante come “gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini.

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Gruppo colturale	Premio conversione (€/ha)	Premio mantenimento (€/ha)
Agrumi	900	810
Foraggiere	273*	245*
Frutta a guscio e castagno	900	810
Fruttiferi	900	810
Industriali	521*	421*
Leguminose	440*	396*
Olivo	900	810
Ortive	780*	702*
Prati permanenti	162*	145*
Seminativi	348*	313*
Vite	900	810
Riso	380	342
Bovini-Ovicaprini-Suini ¹⁸	380	340

* Il premio indicato è vincolato all'approvazione dell'Emendamento 7 (E7) al PSP da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 al Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR n. 5595/2025

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA ed Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.

Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA29 è possibile attivare i seguenti interventi SRA:

- SRA10 (solo azione 10.1 e azione 10.4)
- SRA22
- SRA28
- TRLOM8.1.02
- TRLOM10.1.07

PRINCIPI DI SELEZIONE

¹⁸ Il premio si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici e corrisponde a una maggiorazione del premio a ettaro. Per ottenere tale premio, il rapporto UBA biologiche/SAU destinata all'alimentazione animale è pari a: (i) 1 UBA/ettaro nei comuni di collina e montagna (ISTAT); (ii) 1,5 UBA/ettaro nei comuni di pianura (ISTAT).

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende in conversione	35
2	Zona Vulnerabile ai Nitrati	25
3	Natura 2000	20
4	Aree naturali protette	10
5	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende in conversione	35
1.1	Azienda in conversione che ha attivato solo l'azione SRA29.1	35
1.2	Azienda in conversione che ha attivato anche l'azione SRA29.2	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Zona Vulnerabile ai Nitrati	25
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Natura 2000	20
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	Aree naturali protette	10
4.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree naturali protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
5	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza	10
5.1	Servizio di consulenza	10
5.2	Attestato di frequenza di un corso di formazione	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3, 4 e 5 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 5.1 e 5.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 5, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, devono essere conservate in azienda **tutte le registrazioni previste dal sistema del biologico.**

DEMARCAZIONE OCM

L'agricoltura biologica viene finanziata unicamente con l'intervento SRA29.

8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per tutti gli interventi è possibile presentare una **domanda di sostegno (iniziale)** che vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici degli interventi dovranno presentare una **domanda di pagamento** nei successivi anni di impegno, nei termini fissati dai bandi annuali.

I beneficiari già ammessi negli anni precedenti dovranno presentare una **domanda di pagamento** per confermare gli impegni presi e potranno chiedere l'**adesione a nuovi interventi** per i quali l'impegno triennale partirà dal 2026.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.s.m.i.i., e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dell'atto di notorietà".

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, seguendo le modalità descritte al paragrafo "COME PRESENTARE LA DOMANDA".

La domanda può essere presentata dal 18 marzo 2026 al 15 maggio 2026, ore 23:59:59.

La domanda si intende presentata con l'assegnazione della segnatura di protocollo generata dal sistema informativo di Regione Lombardia.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della SOI.

In caso di azienda con superfici contigue(*) ricadenti in regioni diverse la domanda deve essere presentata alla Regione competente, individuata in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

(*)Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza superficie, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA**Fascicolo aziendale**

Il fascicolo aziendale è costituito e/o aggiornato presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sulla base di specifica convenzione. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la gestione del fascicolo aziendale.

Prima di compilare la domanda il richiedente, avvalendosi di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) tra quelli convenzionati con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2026, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti, nonché ad aggiornare la sezione "Allevamenti" in tutte le sue parti.

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116 il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso questo strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dallo stesso agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s. n. 7 del 04/01/2024 e pubblicato sul BURL n.2 del 11/01/2024 e s.m.i.

In riferimento all'aggiornamento/costituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OPR approvato con D.d.s. n. 18369 del 15/12/2022. Lo stesso manuale prevede che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo SIS.CO. tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

Ai sensi dell'art. 12, c.1 del DM MASAF n. 83709 del 21/02/2024, il CAA, nello svolgimento delle funzioni delegate dall'Organismo Pagatore, deve garantire la separazione delle funzioni di ricevibilità delle (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127. Di conseguenza, ai sensi del citato DM, nell'ambito del fascicolo aziendale, la pubblicazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale ad opera del CAA, per potere essere ritenuto valido ai fini dell'utilizzo in procedimenti a esso collegati, deve essere seguita da una verifica e validazione dello stesso da parte di altra figura all'interno dell'organizzazione del CAA. La mancata validazione nei termini di 30 giorni dall'aggiornamento o la validazione negativa di un aggiornamento di fascicolo aziendale, rende inammissibili i procedimenti ad esso collegati e la sincronizzazione del fascicolo verso SIAN.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle

Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB- NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto a una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2026 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili nel 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Il beneficiario, in fase di presentazione del piano grafico, ha l'obbligo di segnalare eventuali variazioni dell'uso del suolo rispetto a quanto indicato nella carta d'uso del suolo.

Tale segnalazione avviene mediante la presentazione all'Organismo Pagatore di una istanza di riesame. Per le modalità di presentazione delle istanze di riesame si rimanda al manuale approvato con DDS n. 15548 del 03/11/2025 pubblicato sul sito dell'Organismo Pagatore al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/fascicolo-aziendale>.

Domanda

Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4 del Reg. (UE) 2021/2115, l'informazione agli interessati circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente all'articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del Reg. (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore, le informazioni relative ai capi sono desunte BDN.

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2026, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; queste dovranno comunque essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici non a premio"; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione "superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno".

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, non sono considerate valide e non risultano presentate. Parimenti, verranno considerate non ammissibili le domande validate ma il cui aggiornamento di fascicolo aziendale a cui sono collegate non è stato validato nei termini o validato negativamente.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Reg. (UE) 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda s'intende presentata con l'assegnazione della segnatura di protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 23:59:59 del 15 maggio 2026. In caso di mancata assegnazione della segnatura di protocollo o di assegnazione della segnatura di protocollo

oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, che si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.A, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it **almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande**, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate senza il rispetto di tale anticipo, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.A. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia.

Con l'attribuzione alla domanda della segnature di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno/pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi dell'Allegato 3, art. 25 del D.lgs. n. 123/2025.

Domanda in ritardo (art. 5 - D.lgs. 42 del 17/03/2023 e s.m.i.)

Le domande di sostegno/pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026, e quindi, fino al 9 giugno 2026. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda pervenuta **oltre il 9 giugno 2026 è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)

Le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento e comunque **NON oltre il 15 ottobre 2026**.

Per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Per gli altri interventi, non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva.

Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato da parte dell'Organismo Pagatore.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione delle domande è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario totale o parziale). Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'ALLEGATO E "DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI"

Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116 le domande di sostegno/pagamento possono essere rettifiche, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co., allegando opportuna documentazione, **entro il 15 ottobre 2026.**

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co., entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.CO.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 sono riconosciute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'allegato B.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

9. ISTRUTTORIA

9.1 Verifiche di ammissibilità delle domande

Le verifiche di ammissibilità delle domande spettano a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca (di seguito AFCP/Provincia Sondrio).

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando
- la valutazione del possesso dei requisiti previsti dai principi di selezione e l'attribuzione del relativo punteggio, in caso di dotazione finanziaria disponibile non sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute
- un sopralluogo, se necessario
- la redazione del verbale di istruttoria della domanda e delle relative check list

A conclusione delle istruttorie delle domande:

- in caso di esito positivo gli AFCP/Provincia Sondrio inviano, tramite PEC, ai richiedenti esclusivamente la comunicazione di ammissione a finanziamento
- in caso di esito parzialmente positivo o negativo, gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti, tramite PEC, il verbale con l'esito relativo all'istruttoria della domanda comunicando, inoltre, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90. Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento del verbale. Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni. L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni. Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione, a cura del Responsabile d'intervento, dei decreti di cui al paragrafo successivo.

9.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le richieste di nuovo intervento/azione da avviare nel 2026 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) e di conferma di interventi/azioni avviati negli anni precedenti (in domande di pagamento) e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- richieste di intervento/azione avviati nel 2026 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'intervento SRA e dell'azione, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché della superficie (o UBA) richiesta e di quella ammissibile, per ciascun intervento SRA e per ciascuna azione. Le domande sono ordinate secondo il punteggio per ciascun intervento SRA

- richieste di intervento/azione avviati nel 2026 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'intervento SRA e dell'azione, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché della superficie (o UBA) richiesta e di quella ammissibile, per ciascun intervento SRA e per ciascuna azione. Per le richieste contenute in domande di sostegno, sarà indicato anche il CUP
- domande di pagamento con richieste di conferma degli interventi avviati negli anni precedenti, con indicazione dell'eventuale ampliamento di superficie
- richieste di intervento/azione avviati nel 2026 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) con esito istruttorio negativo

Ciascun responsabile di intervento approva con proprio provvedimento gli elenchi relativi agli interventi di competenza entro il **30 ottobre 2026**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime *de minimis* devono essere conferiti a cura dei responsabili degli interventi nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, previo espletamento delle visure propedeutiche, secondo le modalità previste nel DI 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle richieste di intervento avviate nel 2026 e di concessione del premio richiesto con le domande di conferma. Nel provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno e di concessione del premio richiesto negli anni successivi viene indicato l'inserimento nel Registro.

9.3 Assegnazione CUP - codice unico di progetto

Per ogni domanda di sostegno con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

10. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) a seguito dell'approvazione dei provvedimenti di concessione dell'agevolazione di cui al precedente par. 9.2.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino all'85% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 9 e comunque entro il **28 novembre 2026**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, **a partire dal 1° dicembre 2026**.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 €, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

10.1 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il Reg. (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito degli interventi SRA del CSR 2023-2027.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato
- Verde = appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo = appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale Sis.Co. gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo appezzamento/intervento sottoposto a monitoraggio.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

10.2 Clausola di elusione

La normativa unionale, relativa all'applicazione della nuova programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, con riferimento agli interventi SRA, si procede in ciascun anno solare alla selezione di un campione di aziende per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. I criteri puntuali di selezione sono individuati dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia con specifico decreto, e saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati agli interventi SRA, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità, suddivisa per ciascuna tipologia culturale.

Customer Satisfaction

In attuazione della normativa nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), nella fase di adesione al bando è possibile compilare un questionario di Customer Satisfaction.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

11.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I responsabili di intervento, individuati con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assumono la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, ciascuno per l'intervento di propria competenza. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

11.3 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n.101/2018, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità di cui al par. 9.2 è:

- Pubblicato sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it) entro il 30 ottobre 2026 e diventa efficace dalla data di pubblicazione
- Pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 (<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>)
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Inoltre, l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento e l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo, approvati con il provvedimento di cui al par. 9.2, vengono trasmessi tramite PEC ai richiedenti all'indirizzo PEC indicato sul fascicolo aziendale. Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/02/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata sotto riportata.

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste):**Interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- SRA22**

Responsabile degli interventi: Elena Brugna

Referente degli interventi: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it**Interventi SRA19 – SRA20**

Responsabile degli interventi: Andrea Azzoni

Referente degli interventi: Martina Corti

Tel. 02.6765.3635 E-mail: martina_corti@regione.lombardia.it**Interventi SRA14 – SRA29**

Responsabile degli interventi: Lucia Silvestri

Referente dell'intervento SRA14 Patrizia Riccobene

Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it

Referente dell'intervento SRA29 Chiara Carasi

Tel. 02.6765.2271 E-mail: chiara_carasi@regione.lombardia.it**Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151

E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it**Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro

Referente: Bruna Capurso

Tel. 02.6765.3642

E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it**SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2026**

TITOLO	Regolamento (UE) n. 2115/2021 – Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2026
DI COSA SI TRATTA	Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario, nonché della conservazione di razze animali autoctone minacciate di abbandono.

	Il bando regola l'applicazione degli interventi SRA relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2026.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli Agricoltori singoli o associati (SRA 01 - 03 - 06 - 08 - 10 - 19 - 20 - 22 - 29), gli Enti pubblici gestori di aziende agricole (SRA 01 - 03 - 06 - 08 - 10 - 19 - 20 - 29), Altri gestori del territorio (SRA 01 - 08 - 10), Allevatori singoli o associati (SRA14), Altri soggetti pubblici e privati (SRA14).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 50.330.000,00€.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale: <ul style="list-style-type: none"> - per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14; - per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 2023/2831).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria. Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare le condizioni di ammissibilità previste da ogni intervento. I provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori finali e di ammissione a finanziamento delle domande sono adottati dai responsabili degli interventi. Per tutti gli interventi sono previsti principi di selezione.
DATA DI APERTURA	18 marzo 2026
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2026 ore 23:59:59
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per gli interventi SRA.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste): Interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- - SRA22: Responsabile degli interventi: Elena Brugna Referente degli interventi: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Interventi SRA19 - SRA20 Responsabile degli interventi: Andrea Azzoni Referente degli interventi: Martina Corti

	<p>Tel. 02.6765.3635 E-mail: martina_corti@regione.lombardia.it</p> <p>Interventi SRA14 – SRA29 Responsabile degli interventi: Lucia Silvestri Referente dell'intervento SRA14 Patrizia Riccobene Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it Referente dell'intervento SRA29 Chiara Carasi Tel. 02.6765.2271 E-mail: chiara_carasi@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it</p> <p>Per informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it</p>
--	--

Nota: la scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

13 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, all'accertamento e ai controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale – a esclusione del verbale istruttorio, che costituisce atto endoprocedimentale, come indicato al paragrafo 9.1 – è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

oppure

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsti dall'ordinamento.

14 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito alle condizioni ivi previste ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

15 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno/pagamento	Dal 18 marzo al 15 maggio 2026, ore 23:59:59
Presentazione della domanda sostegno/pagamento in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e s.m.i.)	Dal 16 maggio 2026 al 9 giugno 2026
Presentazione della domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	Entro al 15 ottobre 2026
Decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità	Entro il 30 ottobre 2026

ALLEGATI

- ALLEGATO B FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ALLEGATO C MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
- ALLEGATO D TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ALLEGATO E DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI
- ALLEGATO F CUMULABILITÀ
- ALLEGATO H SRA20 - PIANO DI CONCIMAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CAMPO

ALLEGATO B - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) per l'anno 2026. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____, CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO C – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di		Prov
	Comune di residenza ¹	CAP	Via	n.	Prov	

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 2115/2021 – Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) per l'anno 2026**

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio****

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____ , li ____/____/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 2831/2023**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;***
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2026. REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
	PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

nonché ad altri soggetti pubblici individuati di volta in volta per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26.01.2026

ALLEGATO E – DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA)- ANNO 2026**DEFINIZIONI**

Cessione: vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cedente: soggetto che cede le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cessionario (subentrante): soggetto al quale sono cedute le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutti gli interventi SRA per i quali ha in corso un impegno.

Cambio beneficiario parziale: il cedente cede alcuni interventi SRA per i quali ha in corso un impegno o parte di uno di essi

Bando aperto: periodo in cui è possibile presentare sul sistema informativo la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo in cui NON è più possibile presentare sul sistema informativo la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

SIB: Sistema Informativo Biologico

REGOLE GENERALI

La cessione delle superfici o dei capi animali gravati da un impegno derivante da un intervento SRA da parte di un beneficiario a un altro soggetto comporta la revoca totale o parziale del premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, eccetto che nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (art. 3 del Reg (UE) 2021/2116)
- b) subentro del soggetto cessionario (subentrante) agli impegni sottoscritti dal cedente sulla superficie o sui capi animali oggetto della cessione (**cambio beneficiario**).

La cessione degli impegni di un intervento SRA deve riguardare l'intero intervento (cessione totale dell'intervento SRA), a eccezione degli interventi SRA01, SRA19-azione 19.1, SRA29 per i quali è possibile il passaggio anche solo di una parte dei terreni sotto impegno (cambio beneficiario parziale).

In caso di cessione di terreni su cui sono attivati più interventi SRA il cessionario non è obbligato a subentrare a tutti gli interventi; in tal caso per gli interventi non trasferiti al cessionario, il cedente dovrà restituire i premi percepiti, come previsto dal bando.

La cessione degli impegni di un intervento SRA riguarda soltanto le superfici sotto impegno (superfici richieste a premio e superfici non a premio ma assoggettate all'impegno) inserite nella domanda validata presentata dal cedente; pertanto, le superfici inserite nella sezione altri utilizzi (AU) della domanda del cedente non fanno parte del procedimento di cambio beneficiario.

La cessione degli impegni non è ammessa nel caso in cui il beneficiario sia già stato informato della presenza di irregolarità sulla parte di domanda oggetto della cessione, riscontrate da controlli (amministrativi o in loco).

La cessione può essere autorizzata solo nel caso in cui:

- esista una domanda validata presentata dal cedente
- il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando per lo specifico intervento SRA
- il cessionario dichiari di:
 - o impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata residua dell'impegno
 - o assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

- a) Per le domande attivate prima del 2026, per garantire che la durata totale degli impegni sia compresa tra cinque e sette anni, come previsto dall'art. 70 del Reg. UE 2021/2115, il cessionario che abbia già in corso un dato intervento SRA può subentrare allo stesso intervento SRA del cedente solo se:

- gli impegni di entrambi sono stati attivati per la prima volta nello stesso anno

oppure

- il subentro avviene entro il terzo anno di impegno del cedente

In ogni caso la durata complessiva degli impegni è quella derivante dall'anno inizio impegno del cessionario.

Nel caso in cui il cessionario non abbia in corso un dato intervento SRA e lo acquisisca ex novo dal cedente, la scadenza dell'impegno si calcola a partire dall'anno di inizio impegno del cedente. Pertanto, nel caso in cui il cessionario intendesse mettere sotto impegno ulteriore superficie/capi oltre a quella acquisita, dovrà rispettare le regole indicate nel paragrafo "Ampliamenti" del bando.

- b) il cessionario può subentrare solo agli interventi SRA compatibili con quelli che eventualmente ha già in corso (ad es. se il cessionario ha un impegno sull'intervento SRA03, non può subentrare nell'intervento SRA29), purché gli impegni abbiano la stessa durata (tre o cinque anni). Pertanto, non è possibile trasferire un impegno adottato precedentemente al 2026 (durata 5 anni) a un'azienda che ha lo stesso impegno adottato per la prima volta nel 2026 (durata 3 anni), e viceversa. Per le domande attivate nel 2026 il cambio beneficiario è possibile durante tutti e tre gli anni di impegno.
- c) il cessionario deve avere un titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) delle superfici oggetto di trasferimento che copra l'intero periodo di impegno
- d) la movimentazione dei capi animali trasferiti al cessionario deve essere regolarmente registrata nella Banca Dati Nazionale (BDN) veterinaria e, in caso di compravendita, deve essere presente la fattura o altra idonea documentazione
- e) una superficie o un capo animale possono essere coinvolti una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, a eccezione del caso in cui il cedente cessi totalmente l'attività e contestualmente si verifichi una delle seguenti condizioni:
- trasferimenti di superfici/capi conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il cessionario è il coniuge o ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1)
 - scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici/capi animali a soggetti diversi.

PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione di un intervento SRA prevede l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

FASE 1. Presentazione da parte del cessionario di una **domanda di autorizzazione** a subentrare alla domanda del cedente, corredata dal modulo "Domanda autorizzazione al cambio beneficiario" (allegato 2)

FASE 2. Istruttoria della domanda da parte dell'ufficio territorialmente competente della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste/Provincia di Sondrio

FASE 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui alla fase 2, **presentazione** da parte del cessionario della domanda autorizzata "**SRA- Cambio beneficiario – azienda cessionaria**", che rappresenta la domanda di sostegno/pagamento con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno

FASE 3 bis. Solo in caso di cambio beneficiario parziale, il cedente dovrà modificare la sua domanda di sostegno/pagamento richiamata nella domanda di autorizzazione del cessionario istruita positivamente (fase 1), adeguandola alla modifica conseguente al subentro. La domanda autorizzata del cedente è denominata "**SRA- Cambio beneficiario – azienda cedente**".

In caso di cessione di azienda collegata a una domanda relativa all'intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", sia il cedente, sia il cessionario devono aggiornare la loro situazione sul SIB.

FASE 1- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE ALLA DOMANDA DEL CEDENTE

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario deve essere riferita all'anno campagna per il quale il cessionario intende presentare la domanda autorizzata "SRA- Cambio beneficiario – azienda cessionaria".

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario.

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- la data di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di proprietà
- la data di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione, (ad esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 25 settembre con decorrenza dal 1° settembre. La data del trasferimento è il 1° settembre.).

La domanda di autorizzazione deve contenere:

- l'anagrafica del cessionario e del cedente
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento presentata dal cedente alla quale il cessionario intende fare riferimento
- l'indicazione se la richiesta riguarda tutti gli interventi SRA del cedente (cessione totale) o solo alcuni, o parte di uno di questi (cessione parziale)¹
- le superfici o i capi animali richiesti nella domanda del cedente a cui il cessionario intende subentrare
- la documentazione prevista nel bando per lo specifico intervento SRA

¹ Esempi di cessione parziale:

- cedente con impegno su SRA06 e SRA22, cessionario subentra solo a SRA06
- cedente con impegno su SRA29, cessionario subentra solo a una parte dell'intervento SRA29

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario, sottoscritta sia dal cedente, sia dal cessionario, come da modello allegato (allegato 2).

A seconda che il bando sia aperto o chiuso occorre che per la domanda di autorizzazione siano rispettate le tempistiche fornite al paragrafo successivo (Fase 3)

SRA29:

Se il cessionario, al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione a subentrare agli impegni dell'intervento SRA29, non risultasse iscritto all'elenco nazionale degli operatori biologici come produttore, dovrà allegare alla domanda la notifica di inizio di attività biologica comprendente anche i terreni oggetto di trasferimento. Il cessionario deve obbligatoriamente produrre all'ufficio istruttore competente il certificato rilasciato dall'Organismo di Controllo relativo alle superfici oggetto di subentro entro la data di conclusione del procedimento amministrativo di istruttoria.

SRA01:

Per l'intervento SRA01 il cambio beneficiario è possibile solo se i termini per la presentazione della domanda di adesione o rettifica, al sistema SQNPI sono aperti. Il cessionario, infatti, deve avere presentato tale domanda, rappresentante la nuova situazione di subentrante e/o cedente, prima della richiesta di autorizzazione al cambio del beneficiario.

FASE 2- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

I responsabili del procedimento di istruttoria delle domande di autorizzazione al cambio del beneficiario sono i dirigenti pro tempore delle strutture AFCP/Provincia di Sondrio, competenti per territorio.

L'istruttoria deve essere completata entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del cessionario e può concludersi anche con esito parzialmente positivo, se non tutte le superfici/capi animali oggetto di trasferimento presentassero le caratteristiche previste dal bando per lo specifico intervento SRA.

Eccezione: Per le richieste di autorizzazione presentate dal 1° al 15 novembre 2026, le istruttorie devono essere completate entro il 30 novembre 2026.

Conclusa l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne comunica l'esito tramite PEC **sia al cessionario, sia al cedente.**

FASE 3 - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA - CAMBIO BENEFICIARIO-AZIENDA CESSIONARIA"

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario è stata accolta, il cessionario può presentare una domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria", che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

La domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA oggetto di cambio beneficiario.

Alla domanda autorizzata deve essere allegata la documentazione prevista dal bando per lo specifico intervento SRA.

BANDO ANNO 2026 CHIUSO

Se i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento degli interventi SRA sono scaduti (bando chiuso), affinché il cessionario possa percepire il pagamento nell'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato la domanda di sostegno/pagamento, il cessionario deve presentare:

1. la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione prevista dal bando per l'intervento SRA, entro il 15/11/2026, purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/2026 (data limite inizio titolo conduzione 10/11/2026)
2. la domanda autorizzata denominata "SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria" riferita al 2026, selezionando sul sistema informativo l'annualità 2026, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento.
Eccezione: Per le richieste di autorizzazione presentate dal 1° al 15 novembre 2026, le cui istruttorie devono essere completate entro il 30 novembre 2026, la domanda autorizzata deve essere presentata entro il 15/12/2026.

La domanda autorizzata presentata a bando chiuso deve contenere le superfici/capi animali oggetto di trasferimento e le eventuali superfici/capi animali del cessionario già sotto impegno.

Nel caso in cui la domanda autorizzata presentata a bando chiuso sia collegata a una domanda di sostegno/pagamento tardiva, le penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento saranno applicate sia al cedente (in caso di subentro parziale), sia al cessionario (in caso di subentro parziale o totale).

BANDO 2026 APERTO

Quando il bando è aperto possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno 2026 del cedente, solo se quest'ultimo ha già presentato la domanda di sostegno/pagamento per l'anno 2026
- 2) Il cessionario può subentrare agli impegni del cedente in assenza della domanda di conferma del cedente per l'anno 2026, solo se il cessionario ha presentato, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2025 e fino a 30 giorni dopo l'apertura del bando dell'anno 2026, una domanda di autorizzazione al subentro, istruita positivamente (collegata alla domanda del 2025 del cedente). Tale domanda di autorizzazione è valida ai soli fini della presentazione della domanda autorizzata denominata "SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria" per il 2026.

Le domande autorizzate "SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria" di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento degli interventi SRA per il 2026 (bando aperto).

Una domanda autorizzata presentata tardivamente a bando aperto sarà soggetta alle stesse penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

FASE 3 bis - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA- CAMBIO BENEFICIARIO – AZIENDA CEDENTE"

La fase 3 bis descritta di seguito si attiva solo in caso di cambio beneficiario parziale.

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dal cessionario è stata accolta, il cedente deve presentare una domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente", che sostituisce la domanda di sostegno/pagamento precedentemente presentata, allo scopo di adeguarla alla modifica conseguente al subentro.

La domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA oggetto di cambio beneficiario e deve contenere esclusivamente gli interventi in capo al cedente.

Nel caso di mancata presentazione della domanda “SRA- cambio beneficiario – azienda cedente”, il cedente non ha diritto al pagamento del premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento presentata e validata a bando aperto, in quanto quest’ultima non è stata adeguata.

BANDO ANNO 2026 CHIUSO

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario entro il 15/11/2026, purché l’inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/2026 (data limite inizio titolo conduzione 10/11/2026), il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata “SRA- cambio beneficiario – azienda cedente” entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento (fase 2).

Eccezione: Per le richieste di autorizzazione presentate dal 1° al 15 novembre 2026, le cui istruttorie devono essere completate entro il 30 novembre 2026, la domanda autorizzata del cedente deve essere presentata entro il 15/12/2026. La domanda di pagamento del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

BANDO 2026 APERTO

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario dopo il 15/11/2025, istruita positivamente, il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata “SRA- cambio beneficiario – azienda cedente” per l’anno 2026 entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento, al fine di potere tracciare informaticamente la riduzione della superficie/UBA conseguente al cambio beneficiario. La domanda autorizzata “SRA- cambio beneficiario – azienda cedente” del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata “SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria” e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la loro durata residua. Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d’impegno antecedenti il cambio beneficiario. Se il cessionario non avesse i requisiti per potere subentrare nell’impegno, invece, il cedente dovrà restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l’assunzione formale degli impegni da parte del cessionario con la presentazione della domanda autorizzata, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni o esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dopo il 15 novembre 2026 con un esito istruttorio positivo corrisponde a un’assunzione formale degli impegni da parte del cessionario per il periodo compreso tra la presentazione della domanda di autorizzazione stessa e la data di presentazione della domanda autorizzata “SRA- Cambio beneficiario – azienda cessionaria”.

In caso di irregolarità, rimane in carico al cedente l’onere di restituire eventuali somme sui terreni trasferiti, in quanto il contributo relativo al 2026 viene percepito interamente dal cedente.

Nella tabella seguente sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

Fasi del procedimento	Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente
Domanda di autorizzazione istruita negativamente	Cedente
Domanda di autorizzazione con istruttoria parzialmente positiva	Cedente per la superficie/capi animali non autorizzati al subentro.
Mancata presentazione oppure presentazione oltre i termini previsti della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria"	Cedente
Mancata presentazione oppure presentazione oltre i termini previsti della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cedente"	Cedente non ha diritto al pagamento del premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento presentata e validata a bando aperto
Domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" istruita negativamente	Cessionario
Domanda di autorizzazione del cessionario presentata dopo il 15 novembre 2026 e istruita positivamente ma con infrazioni rilevate sui terreni trasferiti	Cedente

CASI PARTICOLARI

Nelle seguenti casistiche:

- trasferimenti di superfici/capi conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il cessionario è il coniuge o ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1)
- scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente), senza quindi un trasferimento effettivo di superfici/capi animali a soggetti diversi

potrebbe verificarsi l'impossibilità di rispettare alcune delle regole generali. In tal caso il responsabile dell'intervento e l'Organismo Pagatore Regionale valuteranno puntualmente se autorizzare il cambio beneficiario.

Inoltre, eventuali richieste di subentro da parte del cessionario riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del cedente e/o cessionario che impedissero il rispetto di queste disposizioni, saranno valutate caso per caso dal responsabile dell'intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

In quest'ultimo caso, in assenza di una domanda di pagamento presentata dal cedente e/o dal cessionario entro i termini fissati, l'impegno pluriennale del cedente s'intende concluso senza procedere al recupero delle somme già erogate.

ALLEGATO 1

GRADI DI PARENTELA/AFFINITÀ, DEFINITI AI FINI INPS

PARENTELA		AFFINITÀ	
vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	- padre e madre - figlio o figlia	1	- suocero o suocera del titolare - figlio o figlia del coniuge
2	- nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia)	2	- nonno o nonna del coniuge - nipote (figlio del figlio del coniuge)

PARENTELA		AFFINITÀ	
	- fratello o sorella		- cognato o cognata
3	- bisnonno o bisnonna - pronipote (figlia o figlio del nipote) - nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) - zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	- bisnonno o bisnonna del coniuge - pronipote (figlio del nipote del coniuge) - nipote (figlio del cognato o della cognata) - zio o zia del coniuge

ALLEGATO 2
FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*), nato a _____
 provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in
 _____ (*indirizzo completo del beneficiario*),
 titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA
 _____, con sede in _____ (*indicare sede
 legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID
 procedimento ultima domanda valida se esistente*), **in qualità di cessionario (subentrante)**

E

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____
 provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in
 _____ (*indirizzo completo del beneficiario*),
 titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA
 _____, con sede in _____ (*indicare sede
 legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID
 procedimento ultima domanda valida*), **in qualità di cedente**

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario relativamente alla seguente domanda SRA:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	INTERVENTO-AZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha)*

* **Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha):**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da queste disposizioni e dal bando degli interventi SRA, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di domanda di autorizzazione al cambio del beneficiario di un intervento SRA presentata dopo il 15 novembre di ogni anno.

Il cessionario dichiara:

- in attesa della formale assunzione di impegni che avverrà con la presentazione della domanda autorizzata “SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria”, di assumere gli impegni dell’intervento connesso alle superfici/UBA trasferite, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione al cambio beneficiario
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici/UBA trasferite relativo all’anno della domanda di cui si chiede il subentro verrà erogato interamente al cedente
- di essere consapevole che la domanda di autorizzazione presentata tramite Sis.Co. deve essere riferita all’anno campagna **successivo a quello della domanda di cui si chiede il subentro**
- di impegnarsi a presentare tramite Sis.Co. la domanda autorizzata “SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria” sull’annualità **successiva a quella della domanda di cui si chiede il subentro**.

Data

Firma del cessionario (subentrante)

Infine, chiedono di essere informati circa l’esito della domanda ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) _____

Il cessionario (subentrante)

Il cedente

Luogo e Data

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata tramite Sis.Co, insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all’altra eventuale documentazione a supporto della richiesta.

ALLEGATO F**CUMULABILITÀ AMMISSIBILI SU UNA STESSA SUPERFICIE/UBA TRA INTERVENTI SRA ED ECOSCHEMI - ANNO 2026****SRA01 - PRODUZIONE INTEGRATA**

L'intervento SRA01 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA01 - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA01 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA01-Vite	ECO2	<i>SRA01-Vite = 540 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA01-Fruttiferi	ECO2	<i>SRA01-Fruttiferi = 440 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA01-Olivo	ECO2	<i>SRA01-Olivo = 370 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA01-Olivo	ECO3	<i>SRA01-Olivo = 350 €/ha</i>	ECO3 (*)
SRA01-Seminativi	SRA06	<i>SRA01-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA06 = 300 €/ha (**)
SRA01-Foraggere	SRA06	<i>SRA01-Foraggere = 65 €/ha</i>	SRA06 = 300 €/ha (**)
SRA01-Vite	SRA19-Az.3.3-Vite	<i>SRA01-Vite = 585 €/ha</i>	SRA19-Az.3.3-Vite = 185 €/ha
SRA01-Vite	SRA19-Az.3.4-Vite	<i>SRA01-Vite = 585 €/ha</i>	SRA19-Az.3.4-Vite = 115 €/ha
SRA01-Olivo	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	<i>SRA01-Olivo = 370 €/ha</i>	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha
SRA01-Fruttiferi	SRA19-Az.3.1-Fruttiferi	<i>SRA01-Fruttiferi = 445 €/ha</i>	SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 205 €/ha
SRA01-Fruttiferi	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	<i>SRA01-Fruttiferi = 445 €/ha</i>	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha
SRA01-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA01-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA19-Az.3.7-Mais = 100 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

(**) SRA06 = 120 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA03 - TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

L'intervento SRA03 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA03 - AZIONI	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA03 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA06	<i>SRA03-Az.3.1-Sodo = 320 €/ha</i>	<i>SRA06 = 120 €/ha (*)</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA06	<i>SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha</i>	<i>SRA06 = 120 €/ha (*)</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
	SRA19-Az.2-Seminativi		SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
	SRA19-Az.2-Seminativi		SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
	SRA19-Az.2-Seminativi		SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA19-Az.1 = 10 €/ha
	SRA19-Az.2-Seminativi		SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA20-Seminativi	<i>SRA03-Az.3.1-Sodo = 320 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA20-Seminativi	<i>SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA20-Seminativi	<i>SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha

SRA03 – AZIONI	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA03 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

(*) SRA06 = 57 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA06 – COVER CROPS

L'intervento SRA06 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA06 con SRA01 e SRA03 si rimanda alle tabelle riportate alla sezione "SRA01 - Produzione integrata" e alla sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA06	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA06 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA06	ECO4	<i>SRA06 = 295 €/ha (**)</i>	ECO4 (*)
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA06	SRA22-Az.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA06	SRA22-Az.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA06	SRA22-Az.2.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA06	SRA22-Az.2.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

(**) SRA06 = 120 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

L'intervento SRA14 per le stesse UBA è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA14	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA14 (€/UBA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/UBA)
SRA14-Bovini	ECO1 livello 1 e 2	SRA14-Bovini = 600 €/UBA	ECO1 livello 1 e 2 (*)
SRA14-Ovicapriini	ECO1 livello 1 e 2	SRA14-Ovicapriini = 260 €/UBA	ECO1 livello 1 e 2 (*)
SRA14-Bovini	SRA30-Bovini	SRA14-Bovini = 600 €/UBA	SRA30-Bovini = 35 €/UBA

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA19 - RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

L'intervento SRA19 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA19 con SRA01 e SRA03 si rimanda alle tabelle riportate alla sezione "SRA01 - Produzione integrata" e alla sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA19 - AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA19-Az.1	ECO2	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.1- Fruttiferi	ECO2	<i>SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 185 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.2- Fruttiferi	ECO2	<i>SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 110 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.3-Vite	ECO2	<i>SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.4-Vite	ECO2	<i>SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.1	ECO2	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	ECO2 (*)
	SRA19-Az.3.3-Vite		<i>SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha</i>
SRA19-Az.1	ECO2	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	ECO2 (*)
	SRA19-Az.3.4-Vite		<i>SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha</i>
SRA19-Az.1	ECO3	<i>SRA19-Az.1 = 14 €/ha</i>	ECO3 (*)
SRA19-Az.3.2- Fruttiferi	ECO3	<i>SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha</i>	ECO3 (*)
SRA19-Az.3.7-Mais	ECO4	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	ECO4 (*)
SRA19-Az.3.1- Fruttiferi	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 185 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.2- Fruttiferi	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 110 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.3-Vite	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.4-Vite	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha

SRA19 - AZIONI - GRUPPO CULTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 04 marzo 2026

SRA19 - AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Orticole	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Orticole	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Orticole = 165 €/ha</i>
	SRA20-Orticole		SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Orticole	SRA20-Orticole	<i>SRA19-Az.2-Orticole = 165 €/ha</i>	SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha

SRA19 - AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 04 marzo 2026

SRA19 - AZIONI - GRUPPO CULTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha

SRA19 - AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-IA.1-Stoppie	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>	SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA20 – USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

L'intervento SRA20 è cumulabile sulla stessa superficie con altri interventi del PSP 2023-2027, come riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA20 con SRA03, SRA06 e SRA19 si rimanda alle tabelle della sezione “SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli”, “SRA06 - Cover crops” e “SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci”.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA20 - AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA20 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA20-Seminativi	ECO4	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	ECO4
SRA20-Orticole	ECO4	<i>SRA20-Orticole = 110 €/ha</i>	ECO4
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.1-Emissività	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA20-IA.1-Emissività = 110
	ECO4		ECO4
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	ECO4		ECO4
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	<i>SRA20-Seminativi = 100 €/ha</i>	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	<i>SRA20-Seminativi = 100 €/ha</i>	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	<i>SRA20-Seminativi = 100 €/ha</i>	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha

SRA20 - AZIONI - GRUPPO CULTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA20 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA22 – IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

L'intervento SRA22 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA22 con SRA03, SRA06, SRA20 e SRA19 si rimanda alle tabelle della sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli", alla sezione "SRA06 - Cover crops", alla sezione "SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci" e "SRA20 - Uso sostenibile dei nutrienti".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA22 - AZIONI	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA22 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA22-Az.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

L'intervento SRA29 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA29 con SRA22 si rimanda alla tabella riportata alla sezione "SRA22 – Impegni specifici risaie".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA29 - AZIONI - GRUPPO CULTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027	PREMIO SRA29 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 (€/HA)
SRA29-Az.1-Olivo	ECO3	<i>SRA29-Az.1-Olivo = 900 €/ha</i>	ECO3 (*)
SRA29-Az.2-Olivo	ECO3	<i>SRA29-Az.2-Olivo = 810 €/ha</i>	ECO3 (*)

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

ALLEGATO H - "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo"

FOGLIO LEGENDA

COLORE	INPUT
	Dati informativi relativi all'unità produttiva (campo)
	Dati relativi alle distribuzioni effettuate dall'azienda secondo indicazioni del bilancio
	Dati da referto delle analisi del suolo
	Voci del bilancio

Dati informativi relativi all'unità produttiva (campo)

ID_APEZZAMENTO_SISCO	Codice univoco elaborato dal portale Sis.CO. relativo all'unità produttiva (campo) per l'anno campagna	è possibile valorizzare più righe per singola unità produttiva (campo)
ID_FOGLIO	Dato catastale	
ID_MAPPALE	Dato catastale	
ID_PARTICELLA	Dato catastale	
ID_UNITA_PRODUTTIVA	Identificativo alfanumerico che permetta di identificare univocamente l'unità produttiva (campo) anche nel registro delle fertilizzazioni aziendale	
ID_ANALISI	Identificativo della singola analisi di suolo, è possibile utilizzare l'identificativo fornito dal laboratorio	
LATITUDE	Latitudine del centroide relativo al campionamento espresso secondo sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 4326) o Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)	
LONGITUDE	Longitudine del centroide relativo al campionamento espresso secondo sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 4326) o Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA_PRODUTTIVA (HA)	Superficie, espressa in ettari, dell'intera unità produttiva (campo)	

Dati da referto delle analisi del suolo

Nel foglio SRA20_analisi del suolo: Per ogni analisi effettuata inserire i valori dei relativi parametri richiesti, è possibile valorizzare più righe per singola unità produttiva (campo)

Nel foglio SRA20_bilancio: Relativamente alle colonne identificate "mean_" inserire il valore medio per unità produttiva (campo) utilizzato per la redazione del bilancio dell'azoto

Nel foglio SRA20 IA.2_bilancio: Relativamente alle colonne identificate "mean_" inserire il valore medio per unità produttiva (campo) utilizzato per la redazione del bilancio dell'azoto

SRA20_bilancio: VOCI DEL BILANCIO DA DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata"

Resa attesa	Produzione ordinaria attesa o stimata da dati ISTAT o da medie delle tre annate precedenti per la zona in esame o per zone analoghe o dati di resa da mappatura dei flussi raccolti (per le colture per cui è possibile)
Conc azoto	Concentrazione di azoto nel prodotto, ottenuta da analisi chimiche o da concentrazione media in APPENDICE al DDS n. 2927 del 01/03/2023
A	Fabbisogni colturali = Resa attesa * Conc azoto
B	Apporti derivanti dalla fertilità del suolo
C	Perdite per lisciviazione
D	Perdite per immobilizzazione e dispersione
E	Azoto da residui della coltura in precessione
F	Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti
G	Apporti naturali
N totale da apportare	$A - B + C + D - E - F - G$
N apportato in pre-semina	Si calcola = N apportato in pre-semina (m3/ha o kg/ha) * Concentrazione in azoto del fertilizzante (kg N/m3 o %) * Azoto efficiente del fertilizzante (da Allegato 10 del Programma di Azione Nitrati regionale)
N copertura	E' N da apportare in copertura e si calcola = N totale da apportare - N apportato in pre-semina
Coefficiente di recupero annuo %	Tabella 6 del paragrafo 11.5.1 "Concimazione azotata delle colture erbacee" delle linee guida per la produzione integrata

SRA20_INFO fertilizzazioni

Modalità distribuzione	Ad esempio, rasoterra, iniezione diretta, fertirrigazione ecc. coerentemente con la propria comunicazione nitrati
note distribuzione presemina	Numero carrobotti impiegati, relativa capacità espressa in volume e numero di viaggi effettuati per espletamento dell'attività di fertilizzazione in presemina, in caso di adozione di un sistema ombelicale (senza utilizzo di carrobotti) indicare il volume distribuito registrato tramite contalitri; in caso di adozione di impianto di fertirrigazione è necessario indicare la composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.
note distribuzione copertura	In caso di distribuzione di effluenti di allevamento è necessario indicare numero carrobotti, relativa capacità espressa in volume e numero di viaggi effettuati per espletamento dell'attività di fertilizzazione in copertura, in caso di adozione di un sistema ombelicale (senza utilizzo di carrobotti) indicare il volume distribuito registrato tramite contalitri; in caso di adozione di impianto di fertirrigazione è necessario indicare la composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.

Nei fogli contrassegnati da "SRA20 I.A.2_"**Dati da referto delle analisi del suolo**

ID_MZ	Codice identificativo di ogni management zone individuata all'interno dell'unità produttiva (campo)
SUPERFICIE_MZ (HA)	Superficie, espressa in ettari, di ogni singola management zone individuata all'interno dell'unità produttiva (campo)
N_copertura_MZ	E' N da apportare in copertura per la singola MZ

Voci del bilancio

le singole voci del bilancio devono essere riportate per ogni MZ individuata all'interno dell'unità produttiva (campo)

% Riduzione rispetto a MAS stimata	Il valore riportato deve essere relativo all'intera unità produttiva (campo) e non alla singola MZ
% Riduzione rispetto a MAS effettiva	Il valore riportato deve essere relativo all'intera unità produttiva (campo) e non alla singola MZ

FOGLIO SRA20_Analisi suolo

ID_APEZZAMENTO_SISCO	*
ID_FOGLIO	
ID_MAPPALE	
ID_PARTICELLA	
ID_UNITA PRODUTTIVA	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' PRODUTTIVA (HA)	
ID_ANALISI	
LATITUDE	
LONGITUDE	
Scheletro (%)	
Sabbia (%)	
Limo (%)	
Argilla (%)	
pH in H ₂ O	
N totale (g/kg)	
C organico (g/kg)	
C/N	
Sostanza organica (%)	
Calcare tot (g/kg)	
Calcare attivo (g/kg)	
K scambiabile (mg/kg)	
P assimilabile (mg/kg)	
CSC (cmol/kg)	

*per ogni campione di analisi, è richiesta la compilazione di tutti i campi

FOGLIO SRA20_Bilancio

ID_APEZZAMENTO_SISCO	*
ID_UNITA_PRODUTTIVA	
SUPERFICIE_COMPLESSIVA_DELL'UNITA_PRODUTTIVA_HA	
COLTURA	
MAS_kg_N_ha	
mean_Scheletro_%	**
mean_Sabbia_%	
mean_Limo_%	
mean_Argilla_%	
mean_CLASSE_TESSITURALE_USDA	
mean_N_totale_gkg	
mean_C_organico_gkg	
mean_C/N	
mean_Sostanza_organica_%	
Resa_attesa_t_ha	
Conc_azoto	
A	
B	
C	
D	
E	
Coefficiente_di_recupero_annuo_%	
F	
G	
N_totale_da_apportare	
Fertilizzante_apportato_in_presemina_m3_ha_o_kg_ha	
Concentrazione_N_kg_N_m3_o_kg_Nkg	
N_efficiente_%	
N_apportato_in_pre-semina_kg_ha	
N_copertura_kg_ha	
%_Riduzione_rispetto_a_MAS_stimata	
n°_frazionamenti_previsti_in_copertura	

*per ogni unità produttiva, è richiesta la compilazione di tutti i campi

**per ogni unità produttiva di cui si calcola il bilancio, si riportano i dati medi dei campioni analizzati per ciascuna unità (Es. Unità produttiva di 10 ha= 2 campioni analizzati da mediare nelle voci "mean_")

FOGLIO SRA20_Registro fertilizz

IDENTIFICATIVI	ID_APEZZAMENTO_SISCO	*
	ID_UNITA_PRODUTTIVA	
PRESEMINA	Data di distribuzione in presemina	
	Modalità di distribuzione	
	Tipo di fertilizzante	
	Note distribuzione presemina	
COPERTURA 1	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interrimento	
	Note distribuzione copertura	
	P ₂ O ₅ (kg)	
	K ₂ O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	
COPERTURA 2	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interrimento	
	Note distribuzione copertura	
	P ₂ O ₅ (kg)	
	K ₂ O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	
COPERTURA ...	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interrimento	
	Note distribuzione copertura	
	P ₂ O ₅ (kg)	
	K ₂ O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	

*per ogni unità produttiva, è richiesta la compilazione di tutti i campi

FOGLIO SRA20 IA.2_Bilancio

ID_APEZZAMENTO_SISCO	*
ID_UNITA_PRODUTTIVA	
SUPERFICIE_COMPLESSIVA_DELL'UNITA_PRODUTTIVA_HA	
COLTURA	
MAS_kg_N_ha	
mean_Scheletro_%	**
mean_Sabbia_%	
mean_Limo_%	
mean_Argilla_%	
mean_CLASSE_TESSITURALE_USDA	
mean_N_totale_gkg	
mean_C_organico_gkg	
mean_C/N	
mean_Sostanza_organica_%	
Resa_attesa_t/ha	
Conc_azoto	
A	
B	
C	
D	
E	
Coefficiente_di_recupero_annuo_%	
F	
G	
N_totale_da_apportare	
Fertilizzante_apportato_in_presemina_m3/ha_o_kg/ha	
Concentrazione_N_kg_N/m3_o_kg_N/kg	
N_efficiente_%	
N_apportato_in_pre-semina_kg/ha	
N_copertura_kg/ha	
%_Riduzione_rispetto_a_MAS_stimata	
n°_frazionamenti_previsti_in_copertura	

*per ogni unità produttiva, è richiesta la compilazione di tutti i campi

**per ogni unità produttiva di cui si calcola il bilancio, si riportano i dati medi dei campioni analizzati per ciascuna unità (Es. Unità produttiva di 10 ha= 2 campioni analizzati da mediare nelle voci "mean_")

Per ogni MZ è necessario compilare anche la seguente tabella:

ID_MZ	SUPERFICIE_MZ_HA	N_copertura_MZ_kg/ha

FOGLIO SRA20 IA.2_Registro fertilizz

IDENTIFICATIVI	ID_APEZZAMENTO_SISCO	*
	ID_UNITA_PRODUTTIVA	
	ID_MZ	
PRESEMINA	Data di distribuzione in presemina	
	Modalità di distribuzione	
	Tipo di fertilizzante	
	Note distribuzione presemina	
COPERTURA 1	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interrimento	
	Note distribuzione copertura	
	P ₂ O ₅ (kg)	
	K ₂ O (kg)	
% Riduzione rispetto a MAS effettiva		
COPERTURA 2	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interrimento	
	Note distribuzione copertura	
	P ₂ O ₅ (kg)	
	K ₂ O (kg)	
% Riduzione rispetto a MAS effettiva		
COPERTURA ...	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interrimento	
	Note distribuzione copertura	
	P ₂ O ₅ (kg)	
	K ₂ O (kg)	
% Riduzione rispetto a MAS effettiva		

*per ogni MZ, è richiesta la compilazione di tutti i campi